

**CONDIZIONI
GENERALI (CG)
PER L'ASSICURAZIONE
COMBINATA DI
ECONOMIA DOMESTICA**

EDIZIONE 06.2022

A | DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I RAMO

A 1	INIZIO E DURATA	2
A 2	FACOLTÀ DI MODIFICARE IL CONTRATTO	2
A 3	TUTELA DELLE COSE ASSICURATE	2
A 4	DENUNCIA DI SINISTRO	2
A 5	OBBLIGHI	2
A 6	VIOLAZIONE DI NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE	3
A 7	VALUTAZIONE DEL DANNO NELL'ASSICURAZIONE DI COSE	3
A 8	DISDETTA IN CASO DI SINISTRO	3
A 9	CAMBIO DI ABITAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DOMICILIO	4
A 10	AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	4
A 11	FORO COMPETENTE	4
A 12	FONDAMENTI GIURIDICI	4
A 13	ENTITÀ DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ	4
A 14	ASSUNTORE DEL RISCHIO	4
A 15	SANZIONI ED EMBARGHI	4

B | ASSISTANCE

B 1	SERVIZIO DI EMERGENZA	5
B 2	SERVIZIO DI BLOCCO	5
B 3	PROTEZIONE ONLINE E ACQUISTI	6
B 4	PROTEZIONE CASA	11
B 5	ASSISTANCE BICICLETTE	15

C | MOBILIA DOMESTICA

C 1	DISPOSIZIONI COMUNI	17
C 2	INCENDIO E DANNI DELLA NATURA	20
C 3	FURTO	21
C 4	ACQUA	23
C 5	VETRI	24
C 6	BAGAGLIO DA VIAGGIO	25
C 7	CASCO	25
C 8	ALL RISK	26
C 9	CONSTRUZIONI MOBILI, CASE MOBILI (MOBILE HOME) E ROULOTTE NON IMMATRICOLATE	27

D | RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA

D 1	PERSONE ASSICURATE	29
D 2	ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE	29
D 3	SOGGETTI E RISCHI ASSICURATI	30
D 4	ESCLUSIONI GENERALI	34
D 5	ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI	34

E | OGGETTI DI VALORE E SPECIALI

E 1	OGGETTI ASSICURATI	36
E 2	VALIDITÀ TERRITORIALE	36
E 3	RISCHI E DANNI ASSICURATI	36
E 4	SONO ASSICURATI IN VIRTÙ DI ACCORDI SPECIALI	36
E 5	NON SONO ASSICURATI	37
E 6	OBBLIGHI IN RELAZIONE A GIOIELLI E OROLOGI	37
E 7	CALCOLO DEL DANNO	38
E 8	CALCOLO DELL'INDENNIZZO	38
E 9	SOTTOASSICURAZIONE	38

A | DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I RAMI

Per una migliore leggibilità il testo utilizza la sola forma maschile.

A 1 INIZIO E DURATA

A 1.1 Inizio del contratto

La copertura assicurativa decorre dal giorno fissato nella proposta. La Società ha tuttavia il diritto di respingere la proposta. Se essa fa uso di questa possibilità, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la comunicazione scritta è pervenuta al proponente. Per il periodo di copertura accordato, il premio è dovuto proporzionalmente.

A 1.2 Diritto di revoca

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine. Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

A 1.3 Durata del contratto

La copertura assicurativa vale per i sinistri che si verificano nel corso della durata contrattuale. Il contratto si rinnova tacitamente di un anno se non viene disdetto tre mesi prima della sua scadenza. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per iscritto o per e-mail alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi. Restano salvi eventuali accordi che prevedano la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. La disdetta deve pervenire alla parte contraente entro l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta. Un contratto stipulato per una durata inferiore a un anno si estingue alla data di scadenza convenuta nella polizza.

A 2 FACOLTÀ DI MODIFICARE IL CONTRATTO

A 2.1 Modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d'indennizzo

In caso di modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d'indennizzo, la Società può richiedere l'adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni almeno 25 giorni prima della fine del periodo di assicurazione.

A 2.2 Disdetta in caso di adeguamento del contratto

Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte interessata dalle modifiche per la fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.

Modifiche di premio, franchigia o dei limiti d'indennizzo delle coperture regolamentate per legge (per esempio nell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali) non danno diritto di disdetta se imposte da un'autorità federale.

A 3 TUTELA DELLE COSE ASSICURATE

Gli assicurati sono obbligati a usare la diligenza necessaria e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

A 4 DENUNCIA DI SINISTRO

Contatti

Centralino telefonico attivo 24 ore su 24
per chiamate dalla Svizzera **0800 22 33 44**
Centralino telefonico attivo 24 ore su 24
per chiamate dall'estero **+41 43 311 99 11**
Indirizzo della Società o dell'agenzia
generale competente vedi polizza
E-mail servizio.sinistri@allianz-suisse.ch
Sito internet www.allianz-suisse.ch

A 5 OBBLIGHI

A 5.1 Obbligo di contattare la Società

In caso di sinistro la Società deve essere informata immediatamente attraverso uno dei canali menzionati all'articolo A4.

A 5.2 Informazioni sul sinistro

Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizza, autorità, periti e medici. La Società può esigere una denuncia scritta del sinistro.

A 5.3 Obbligo di provare il verificarsi e l'importo del danno

L'avente diritto deve provare il verificarsi e l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce in sé prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

A 5.4 Esami e documentazione

La Società è autorizzata a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. Tutti i documenti necessari devono essere consegnati alla Società.

A 5.5 Richieste risarcitorie di terzi

Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti di terzi né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. La liquidazione del sinistro da parte della Società impegna gli assicurati.

A 5.6 Obbligo di informare la polizia in caso di furto

In caso di furto occorre informare immediatamente la polizia e richiedere un'inchiesta ufficiale. La Società dev'essere informata immediatamente se gli oggetti rubati vengono ritrovati.

A 5.7 Bagaglio di viaggio

La perdita o il danneggiamento del bagaglio di viaggio dev'essere confermato dall'agenzia di viaggi o dall'azienda di trasporto.

- c) i periti stabiliscono causa, entità e circostanze particolari del danno. Deve essere calcolato il valore che gli oggetti assicurati, recuperati e danneggiati ovvero distrutti avevano immediatamente prima e dopo l'evento; in caso di assicurazione del valore a nuovo è necessario calcolare il valore di riacquisto a nuovo e, nell'assicurazione stabili, anche il valore attuale e il valore venale. Se le conclusioni dei periti divergono, l'arbitro deciderà in merito ai punti controversi entro i limiti delle due conclusioni;
- d) le conclusioni formulate dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo una parte non dimostri che esse si discostano in misura considerevole dallo stato di fatto;
- e) ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e la metà di quelle dell'arbitro.

A 6 VIOLAZIONE DI NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali, di obblighi di diligenza o di altri obblighi, la Società può ridurre o negare l'indennizzo, salvo il contraente non dimostri che tale violazione non abbia esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

A 7 VALUTAZIONE DEL DANNO NELL'ASSICURAZIONE DI COSE

A 7.1 Valutazione del danno

La valutazione del danno è effettuata dalle parti stesse, da un esperto scelto di comune accordo o mediante procedura peritale. Ciascuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale.

A 7.2 Procedura peritale

Per la procedura peritale valgono i seguenti principi:

- a) prima di procedere all'accertamento del danno, ciascuna delle parti nomina un perito per iscritto; entrambi i periti eleggono a loro volta un arbitro con le stesse modalità. Se una delle parti tralascia di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ha ricevuto l'invito scritto in tal senso, la controparte può richiedere che tale perito sia nominato dal giudice competente; lo stesso giudice nomina anche l'arbitro, qualora i due periti non si accordino sulla scelta della persona a cui affidare questo ruolo;
- b) possono essere ricusati i candidati periti ai quali manchino le competenze necessarie o che siano imparentati o altrimenti legati a una delle parti. Se il motivo di ricusazione viene contestato, la decisione spetta al giudice competente; in caso di opposizione motivata, questi nomina il perito o l'arbitro;

A 7.3 Assicurazione per conto altrui

In caso di assicurazione per conto altrui, la Società si riserva di calcolare il danno esclusivamente con il contraente.

A 7.4 Elenco delle cose interessate dal sinistro

Su richiesta della Società il contraente è tenuto a fornire un elenco delle cose presenti prima e dopo il sinistro e delle cose interessate dal sinistro, complete di indicazione dei valori.

A 7.5 Consegna delle cose già indennizzate

Ove vengano recuperate cose che hanno già beneficiato dell'indennizzo, è necessario rimborsare alla Società l'indennizzo stesso, dedotto l'eventuale deprezzamento, oppure consegnare le cose alla Società.

A 7.6 Presa in consegna di cose salvate o danneggiate

La Società non è tenuta a prendere in consegna cose salvate o danneggiate.

A 7.7 Riparazione, risarcimento in natura o indennizzo in contanti

La Società può scegliere se far eseguire le riparazioni necessarie, corrispondere un risarcimento in natura oppure versare un indennizzo in contanti.

A 8 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Se si verifica un sinistro risarcibile, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto interamente o in parte tramite comunicazione scritta o per e-mail. La Società è tenuta a comunicare la disdetta al più tardi quando provvede alla liquidazione dell'indennizzo; il contraente entro quattro settimane da quando riceve la notifica della suddetta liquidazione.

Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della Società cesserà 14 giorni dopo la ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto da parte della Società, la sua responsabilità cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

A 9 CAMBIO DI ABITAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DOMICILIO

A 9.1 Termine di notifica

I cambi di abitazione devono essere notificati alla Società entro 30 giorni.

A 9.2 Domicilio in CH / FL

In caso di cambiamento di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la Società ha il diritto di adeguare le singole assicurazioni e i premi alle nuove circostanze.

A 9.3 Domicilio al di fuori di CH / FL

Se il contraente trasferisce il proprio domicilio al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa si estingue al più tardi alla fine dell'anno assicurativo in corso.

A 10 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A 10.1 Notifica delle variazioni

Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per la valutazione del rischio, di cui le parti in sede di compilazione del questionario della proposta abbiano accertato l'entità, deve essere tempestivamente notificato alla Società tramite comunicazione scritta o per e-mail.

A 10.2 Aggravamento del rischio

In caso di aggravamento del rischio, la Società può esigere un relativo aumento del premio per il resto della durata contrattuale o disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, dando un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente qualora non si pervenga a un accordo in merito all'aumento del premio. In entrambi i casi la Società ha diritto all'aumento del premio previsto dal tariffario dal momento in cui subentra l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

A 10.3 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione essenziale del rischio, il contraente può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per iscritto o tramite e-mail, o esigere una riduzione del premio. Se la Società respinge la domanda di riduzione del premio o il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per iscritto o tramite e-mail, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta della Società. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui la Società riceve la comunicazione.

A 11 FORO COMPETENTE

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa presso la sede della Società oppure presso il suo domicilio o sede in Svizzera. Qualora il contraente risieda nel Principato del Liechtenstein oppure l'oggetto dell'assicurazione si trovi nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie giuridiche è quello di Vaduz.

A 12 FONDAMENTI GIURIDICI

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti con dimora abituale o direzione principale nel Principato del Liechtenstein le disposizioni imperative della Legge del Principato del Liechtenstein prevalgono sulla LCA.

A 13 ENTITÀ DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ

La portata dell'assicurazione è indicata nella polizza. Non esiste protezione assicurativa per le coperture dei capitoli B - E che non figurano nella polizza.

A 14 ASSUNTORE DEL RISCHIO

A 14.1 Allianz Suisse quale assuntore del rischio

Assuntore del rischio per tutte le componenti concordate della presente assicurazione combinata di economia domestica è:
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (di seguito detta "Società").

A 14.2 CAP quale assuntore del rischio / C- Protezione giuridica

Assuntore del rischio per tutte le componenti concordate della Protezione giuridica di questa assicurazione combinata di economia domestica è:
CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica SA (di seguito detta "CAP").

A 15 SANZIONI ED EMBARGHI

La Compagnia non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche e commerciali nazionali in materia.

B 1 SERVIZIO DI EMERGENZA

B 1.1 Eventi e prestazioni assicurati

Sono assicurate:

B 1.1.1 L'assistenza 24 ore su 24 nei casi di emergenza

Se, in seguito a un evento improvviso e imprevisto, si verifica una situazione di emergenza che presuppone un intervento immediato per evitare ulteriori danni agli oggetti contenuti all'interno dell'immobile o all'immobile stesso coperti dall'assicurazione di economia domestica combinata, la Società organizza 24 ore su 24 l'intervento immediato di artigiani in grado di attuare le necessarie misure di emergenza. Le spese per il personale incaricato di attuare le misure di emergenza disposte dalla Società sono assicurate fino a CHF 1'000 per evento.

B 1.1.2 La segnalazione di personale specializzato

Per gli eventi che non costituiscono una situazione d'emergenza ai sensi dell'articolo B.1.1.1, la Società fornisce i numeri telefonici di artigiani idonei e normalmente disponibili nei casi di emergenza.

B 1.2 Eventi e prestazioni non assicurati

L'assicurazione non copre:

B 1.2.1 Eliminazione del danno

le spese per eliminare definitivamente il danno;

B 1.2.2 Contratti di garanzia, servizio o manutenzione

le spese oggetto di contratti di garanzia, servizio o manutenzione;

B 1.2.3 Danni consecutivi

i danni consecutivi che si verificano a causa di un evento assicurato;

B 1.2.4 Prestazioni in garanzia

le prestazioni in garanzia che si rendono necessarie in seguito agli interventi immediati effettuati dal personale incaricato dalla Società;

B 1.2.5 Manutenzione e servizio ordinario

tutte le prestazioni legate in modo diretto o indiretto alla manutenzione e al servizio ordinario;

B 1.2.6 Inconvenienti

le spese per gli inconvenienti legati a un evento assicurato (ad es. spese di riacquisto degli oggetti danneggiati o per scopi di polizza);

B 1.2.7 Assenza dell'autorizzazione della Società

i costi per le misure adottate che la Società non ha preventivamente autorizzato;

B 1.2.8 Prevenzione

i danni per cui l'avente diritto ha omesso per propria colpa di adottare misure di prevenzione adeguate.

B 1.3 Disposizioni complementari

B 1.3.1 Clausola di sussidiarietà

Qualora un assicurato rivendichi diritti da un altro contratto, l'estensione della copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni in eccedenza rispetto a quella garantita nell'altro contratto. Questa clausola non è applicabile qualora il contratto a cui si fa riferimento contenga una clausola analoga.

B 2 SERVIZIO DI BLOCCO

B 2.1 Assicurati

Sono assicurati i soggetti che hanno registrato presso la Società i dati riguardanti le proprie carte Maestro, bancarie, postali, di credito, carburante e cliente, nonché i propri documenti d'identità, gli abbonamenti e i telefoni cellulari.

B 2.2 Cose assicurate

B 2.2.1 Carte, documenti d'identità e telefoni cellulari

Se registrati presso la Società, fruiscono della copertura assicurativa

- a) tutte le carte di credito, carte bancarie, postali o altre carte di debito (ad es. Maestro), carte carburante e cliente, nonché tutti i documenti d'identità e gli abbonamenti personali rilasciati a nome dell'assicurato dal soggetto con cui questi intrattiene un rapporto contrattuale, a condizione che tale soggetto abbia sede in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone che, in linea d'aria, distano fino a 50 km dal confine svizzero;
- b) tutti i telefoni cellulari registrati presso un gestore di rete svizzero (Swisscom, Sunrise ecc.).

La Società garantisce il trattamento riservato dei dati e il loro utilizzo esclusivamente in relazione a denunce di smarrimento. Il contraente riceve conferma scritta della prima registrazione e delle successive variazioni.

B 2.3 Validità temporale

In deroga alle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, A Disposizioni comuni per tutti i rami, la copertura assicurativa decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Società ha ricevuto per la prima volta i dati da registrare.

B 2.4 Eventi e prestazioni assicurati

B 2.4.1 Eventi assicurati

Il servizio di blocco è a disposizione degli assicurati 24 ore su 24 in caso di furto, smarrimento e scomparsa di cose assicurate.

B 2.4.2 Prestazioni assicurate

- a) La Società garantisce l'immediato inoltro delle denunce di furto o smarrimento all'azienda competente per procedere al blocco, sempre che questa sia immediatamente raggiungibile.
- b) Sono assicurati i danni patrimoniali che si verificano in seguito a un evento assicurato a causa dell'uso indebito di
 - carte registrate ai sensi dell'articolo B2.2.1 a). La Società assume la parte del danno di cui, secondo le condizioni contrattuali generali, gli assicurati sono tenuti a rispondere nei confronti del soggetto con il quale hanno stipulato il contratto per l'uso della carta (grande magazzino, istituto di carte di credito, banca, ecc.), se detto soggetto rifiuta di farsene carico, fino a un importo massimo di CHF 5'000 per carta ovvero di CHF 10'000 per evento;
 - telefoni cellulari registrati ai sensi dell'articolo B2.2.1 b) e utilizzati da estranei. La Società assume la parte del danno di cui gli assicurati sono tenuti a rispondere nei confronti del gestore di rete ai sensi delle condizioni contrattuali generali, fino a un importo massimo di CHF 300 per evento.
- c) Nei casi d'emergenza, se necessario, la Società informa i familiari e il datore di lavoro degli assicurati in merito ai fatti e alle misure adottate.
- d) Se i documenti d'identità, gli abbonamenti, le carte e/o i telefoni cellulari registrati devono essere sostituiti al di fuori del domicilio, la Società assiste gli assicurati durante le procedure di sostituzione.
- e) La Società rimborsa le spese ovvero le tasse addebitate per il blocco e la sostituzione di carte (comprese carte SIM e schede di abbonamento) e documenti d'identità registrati.

B 2.5 Eventi e prestazioni non assicurati

L'assicurazione non copre:

B 2.5.1 Spese per inconvenienti e danni derivanti dallo smarrimento di carte

le spese legate a inconvenienti, giacenze di contante sulla carta, servizi in abbonamento non goduti o altri danni patrimoniali derivanti dallo smarrimento di carte, di abbonamenti, documenti d'identità o telefoni cellulari (fatti salvi gli articoli B2.4.2 b) e B2.4.2 e));

B 2.5.2 Spese per il riacquisto

le spese per il riacquisto di telefoni cellulari e servizi in abbonamento;

B 2.5.3 Danni causati con colpa grave

i danni causati dall'assicurato con colpa grave (se ad es. una carta sottoposta all'obbligo di firma non è stata sottoscritta, se il codice PIN è stato custodito insieme alla carta o se non viene effettuata la denuncia immediata di smarrimento);

B 2.5.4 Dichiarazione errata

i danni verificatisi a seguito di dichiarazioni errate o di notifiche di variazione tardive;

B 2.5.5 Irreperibilità

i danni che si verificano a causa dell'impossibilità di contattare l'indirizzo di blocco dichiarato.

B 2.6 Disposizioni complementari

B 2.6.1 Obbligo di notifica e giustificativi

- a) Gli assicurati notificano per iscritto alla Società, mediante apposito modulo, i dati delle carte di credito, bancarie, postali o altre carte di debito (ad es. Maestro), carte carburante e cliente, nonché i documenti d'identità, i telefoni cellulari e gli abbonamenti personali.
- b) Eventuali modifiche dei dati registrati devono essere immediatamente comunicate per iscritto alla Società.
- c) Il risarcimento delle spese assicurate per il blocco e la sostituzione di carte e documenti d'identità deve essere richiesto alla Società sulla base dei giustificativi originali.

B 2.6.2 Assicurazione multipla

Qualora la stessa prestazione sia prevista da più garanzie, il diritto all'indenizzo è limitato a una sola volta per evento. Le prestazioni derivanti da garanzie diverse non sono cumulabili.

B 3 PROTEZIONE ONLINE E ACQUISTI

B 3.1 Assicurati

Valgono come assicurati il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui.

B 3.2 Clausola di sussidiarietà

Qualora un assicurato rivendichi diritti da un altro contratto assicurativo, l'estensione della copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni in eccedenza rispetto a quella garantita nell'altro contratto. Questa clausola non è applicabile qualora il contratto assicurativo a cui si fa riferimento contenga una clausola analoga.

B 3.3 Tutela acquisti

B 3.3.1 Cose assicurate

Sono assicurati i beni mobili acquistati dall'assicurato e destinati all'uso privato (inclusi biglietti d'ingresso).

B 3.3.2 Cose non assicurate

Non sono assicurati:

- a) denaro contante, monete, medaglie, disegni, disegni di viaggio, cedole (fatto salvo l'articolo B3.3.1) e tutti gli altri titoli di credito;
- b) generi alimentari;
- c) animali, piante e veicoli a motore;
- d) gioielli, orologi, metalli preziosi, pietre preziose e perle; qualora l'appropriazione di tali beni avvenga tuttavia al momento dell'acquisto da parte dell'assicurato, sussiste copertura assicurativa a condizione che i beni vengano indossati o sorvegliati costantemente di persona.

B 3.3.3 Eventi assicurati

È assicurato:

- a) il danneggiamento e la distruzione imprevista e improvvisa del bene acquistato causata da una forza esterna;
- b) la scomparsa del bene acquistato durante il trasporto effettuato da uno spedizioniere;
- c) la mancata consegna da parte del venditore del bene acquistato tramite ordinazione su Internet;
- d) la consegna errata del bene acquistato tramite ordinazione su Internet a seguito di false dichiarazioni da parte del venditore relativamente a uno dei seguenti criteri di valutazione:
 - condizioni, ad es. «nuovo e mai utilizzato» anziché «usato» o «funzionante» anziché «non più funzionante»;
 - materiale, ad es. «vera pelle» anziché «finta pelle» o «legno massiccio» anziché «legno impiallacciato»;
 - generazione del prodotto, ad es. «di ultima generazione» anziché «di prima generazione» o «Playstation 4» anziché «Playstation 3»;
 - completezza della cosa nel suo insieme, ad es. «scacchi completi» anziché «scacchi con pezzo mancante»;
 - autenticità del marchio, ossia il bene acquistato non proviene dal produttore indicato (anche nel caso in cui il bene venga confiscato dalle autorità doganali). Non è tuttavia assicurato l'acquisto con dolo o dolo eventuale di falsi.

B 3.3.4 Eventi non assicurati

Non sono assicurati in caso di evento ai sensi dell'art. B3.3.3a):

- a) la normale usura;
- b) gli errori di fabbricazione e i difetti di materiale, il deterioramento interno e i danni dovuti alle caratteristiche naturali del bene.

Non è assicurata in caso di evento ai sensi dell'art.

B3.3.3d):

- c) una descrizione soggetta a interpretazione o falsa delle condizioni del bene acquistato con riguardo all'entità dell'usura e delle tracce d'uso ovvero all'imballaggio.

B 3.3.5 Durata della copertura assicurativa

In caso di evento assicurato ai sensi dell'art. B3.3.3a) per la copertura assicurativa vale il seguente periodo di validità:

- a) per i beni la cui proprietà si trasferisce al momento dell'acquisto da parte dell'assicurato (vendita per corrispondenza esclusa), la copertura assicurativa decorre dalla consegna della cosa all'atto dell'acquisto fino al luogo di destinazione definitivo, compreso il tragitto e l'eventuale installazione entro le 48 ore successive;
- b) per i beni trasportati da uno spedizioniere, la copertura assicurativa decorre al momento della consegna della cosa allo spedizioniere. Dal momento della consegna dei beni da parte dello spedizioniere all'assicurato, la copertura assicurativa dura 48 ore, inclusa un'eventuale installazione.

B 3.3.6 Somma assicurata

La prestazione è limitata a CHF 20'000 per evento e periodo di assicurazione.

B 3.3.7 Calcolo del danno

- a) Il danno alle cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento, al netto del valore dei resti.
- b) Se le cose danneggiate possono essere riparate, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per una sostituzione parziale nonché sulla base di un eventuale deprezzamento e non può essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.
- c) Per i beni venduti in coppia o che sono parte di un set, il danno viene calcolato sulla base del valore di risarcimento del bene nel suo insieme, al netto del valore dei resti, qualora le cose non danneggiate siano inutilizzabili o non si possano integrare singolarmente.
- d) Per la determinazione del valore di risarcimento vengono considerati il prezzo di mercato di un oggetto dello stesso tipo e della stessa qualità al momento del pagamento e il prezzo di acquisto pagato, ritenendo determinante l'importo più basso.

B 3.3.8 Calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato nell'ordine seguente:

- a) calcolo dell'ammontare del danno a norma di contratto e di legge;
- b) considerazione della somma assicurata alla quale è limitato l'indennizzo.

La Società ha facoltà di corrispondere l'indennizzo in natura o di rimborsare l'importo in denaro.

In caso di indennizzo di un oggetto, con l'indennizzo i diritti di proprietà su tale oggetto vengono trasferiti alla Società, salvo accordo contrario.

B 3.3.9 Obblighi in caso di sinistro

- a) In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Società (cfr. art. A4, A Disposizioni comuni per tutti i rami). In caso di evento assicurato ai sensi dell'art. B3.3.3a), il danno deve essere segnalato **telefonticamente** alla Società **entro 72 ore** dalla consegna dell'acquisto all'assicurato da parte del venditore ovvero dello spedizioniere.
- b) I beni danneggiati e i beni consegnati erroneamente devono essere messi a disposizione della Società fino alla liquidazione definitiva del danno e, su sua richiesta, inviati a proprie spese per l'esecuzione di una perizia.
- c) Su richiesta della Società va sporta denuncia all'ufficio di polizia più vicino.
- d) Alla Società deve essere inoltrata la seguente documentazione (a seconda dell'evento assicurato):
 - giustificativo d'acquisto in originale che riporti prezzo, data e ora d'acquisto, rispettivamente la conferma d'ordine o d'incarico;
 - certificato di avvenuta spedizione;
 - ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento del danno.

B 3.4 Anticipo di contanti

B 3.4.1 Oggetto dell'assicurazione / Prestazione di servizi

Se un assicurato subisce il furto di tutto il denaro contante o viene rapinato e non sussiste altra possibilità di procurare denaro contante, a fronte di una telefonata e di un rapporto di polizia la Società versa un anticipo di denaro contante o una garanzia di pagamento pari a un importo massimo di CHF 2'000.

B 3.4.2 Obblighi

- a) Per ottenere un anticipo in contanti o una garanzia di pagamento, l'assicurato deve chiamare la Società (cfr. art. A4 A Disposizioni comuni per tutti i rami) e spedirle il verbale di polizia.
- b) L'assicurato è tenuto a restituire l'intera somma anticipata ovvero accreditata dalla Società, compresi eventuali commissioni di versamento, entro 30 giorni dalla data della fattura.

B 3.5 Tutela conto

B 3.5.1 Cose assicurate

Sono assicurati:

- a) tutti i conti privati intrattenuti dal contraente presso istituti bancari in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone che distano, in linea d'aria, fino a 50 km dal confine svizzero;
- b) tutte le carte private emesse a nome dell'assicurato dal soggetto con cui questi ha stipulato il contratto per l'uso delle carte stesse, a

condizione che tale soggetto abbia sede in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone che, in linea d'aria, distano fino a 50 km dal confine svizzero.

B 3.5.2 Oggetto dell'assicurazione

- a) L'assicurazione è valida in tutto il mondo.
- b) Sono coperti i danni patrimoniali derivanti da
 - operazioni fraudolente su un conto assicurato,
 - uso fraudolento di una carta assicurata,causati da terzi e non diversamente rimborsati.
- c) Vi è uso fraudolento quando il soggetto terzo non è autorizzato a eseguire l'operazione né è stato incaricato o delegato ad eseguirla da parte dell'assicurato.
- d) È assicurato il danno che, ai sensi delle disposizioni contrattuali o di legge, in caso di sinistro è a carico dell'assicurato a condizione che l'istituto bancario, il soggetto con il quale l'assicurato ha stipulato il contratto per l'uso della carta o il fornitore di altri sistemi di pagamento abbia rifiutato per iscritto di rimborsare in tutto o in parte l'importo oggetto dell'operazione fraudolenta.

B 3.5.3 Eventi assicurati

Sono assicurati i danni patrimoniali derivanti in particolare dall'uso fraudolento:

- a) di carte di credito, carte bancarie, postali o altre carte di debito (ad es. Maestro), carte fedeltà con funzione di pagamento nonché di dispositivi mobili (ad es. smartphone) per pagare l'acquisto di beni e servizi o effettuare prelievi presso uno sportello automatico;
- b) del numero di una carta per effettuare un pagamento (anche su Internet);
- c) in caso di transazioni bancarie (online banking);
- d) in caso di transazioni bancarie effettuate per telefono, telefax o e-mail (home banking);
- e) in caso di pagamenti con addebito diretto, ordini di bonifico e incasso di assegni;
- f) in caso di prelievi di denaro contante.

B 3.5.4 Spese di blocco e sostituzione

- a) Sono assicurati i costi ovvero le spese per il blocco e la sostituzione di carte assicurate addebitati dal soggetto con il quale l'assicurato ha stipulato il contratto per l'uso della carta.
- b) Costi ovvero spese vengono assunti a condizione che il blocco venga richiesto da un assicurato e sia connesso a un danno patrimoniale assicurato, a un sospetto di uso fraudolento o al furto ovvero alla perdita della carta.

B 3.5.5 Somma assicurata

La prestazione assicurata è limitata a CHF 20'000 per evento e periodo di assicurazione.

B 3.5.6 Eventi e prestazioni non assicurati

Non sono assicurati:

- a) i danni derivanti dall'uso fraudolento di carte di debito, di credito o cliente, di dispositivi mobili nonché di codici PIN, TAN o di altri dati identificativi o di accesso, di firma digitale o di titoli al portatore/documenti di legittimazione autentici, di cui terzi siano venuti a conoscenza o in possesso già prima della presentazione della proposta assicurativa o che non siano più in possesso dell'assicurato (per furto o smarrimento);
- b) i danni posti a carico dell'assicurato perché questi:
 - non ha rispettato gli obblighi di comunicazione previsti dall'istituto bancario presso il quale è domiciliato il conto, dal soggetto con il quale l'assicurato ha stipulato il contratto per l'uso della carta di pagamento ovvero dal fornitore di altri sistemi di pagamento (denuncia immediata di furto, smarrimento, utilizzo fraudolento o altro uso non autorizzato di una cosa assicurata);
 - ha lasciato scadere il termine utile per la verifica e l'accertamento di un pagamento non autorizzato senza intervenire;
- c) i danni indiretti insorti a seguito di operazioni fraudolente (ad es. mancato guadagno o perdita di interessi);
- d) i danni provocati da operazioni fraudolente da parte di un assicurato.

B 3.5.7 Obblighi in caso di sinistro

- a) L'assicurato è tenuto a trasmettere immediatamente alla Società una denuncia scritta di sinistro debitamente compilata e firmata.
- b) L'assicurato deve comunicare immediatamente all'istituto con il quale intrattiene il rapporto contrattuale per l'uso delle carte ovvero al fornitore di altri sistemi di pagamento la perdita o il furto di cose assicurate ovvero il sospetto di un loro uso fraudolento, richiedendone anche il blocco immediato.
- c) Il sospetto di uso fraudolento va denunciato immediatamente all'ufficio di polizia più vicino.
- d) L'assicurato deve presentare alla Società i seguenti documenti:
 - una conferma, da parte della polizia, dell'avvenuta denuncia del sinistro;
 - una dichiarazione scritta dell'istituto presso il quale è domiciliato il conto, del soggetto con il quale intrattiene il rapporto contrattuale per l'uso delle carte o del fornitore di altri sistemi di pagamento che attesti il rifiuto da parte di quest'ultimo di rimborsare del tutto o in parte il danno insorto.

B 3.6 Protezione giuridica

B 3.6.1 Rischi assicurati

Lesione della personalità

- a) L'avanzamento di pretese di omissione, rimozione, risarcimento danni e riparazione morale in caso di lesione illecita della personalità di una persona

assicurata tramite internet così come le procedure penali ad esse congiunte.

- b) L'avanzamento del diritto di risposta in caso di esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione di carattere periodico tramite internet quando la personalità di una persona assicurata è direttamente toccata.

Abuso d'identità

L'avanzamento di pretese di risarcimento danni in caso d'impiego abusivo tramite internet da parte di terzi dei dati personali o altri elementi di identificazione o di autenticazione dell'identità di una persona assicurata così come le procedure penali ad esse congiunte.

B 3.6.2 Rischi non assicurati

- a) I rischi non menzionati all'art. B3.6.1.
- b) Le controversie in rapporto all'esercizio di un'attività professionale indipendente principale o accessoria.
- c) Le controversie tra persone assicurate dalla stessa polizza, tra ex concubini o partner.
- d) Quando l'assicurato vuole agire contro la CAP o suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

B 3.6.3 Prestazioni assicurate esclusivamente

- a) La CAP fornisce le seguenti prestazioni fino alla somma assicurata di CHF 20'000 al massimo: il sostegno all'assicurato e la liquidazione del sinistro, tramite il proprio servizio giuridico della CAP;
la presa a carico dei seguenti costi:
 - spese di perizie ordinate da un tribunale;
 - spese di una perizia non ordinata da un tribunale, a condizione che sia stata accordata preventivamente dalla CAP e che serva a chiarire un elemento del contenzioso;
 - spese di giustizia;
 - spese di mediazione;
 - ripetibili poste a carico dell'assicurato;
 - onorari di un avvocato, o di ogni altra persona legittimata allo stesso titolo, designata in seguito mandatario.
- b) La CAP può liberarsi dal suo obbligo di prestazioni, assumendo il pagamento del parziale o totale valore di lite.
- c) Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati dalle condizioni generali, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.
- d) Qualora più persone assicurate siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati dalle condizioni generali, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

- e) Le prestazioni fornite dalla CAP in favore di una persona assicurata per le quali un terzo, in qualsiasi veste, è responsabile o obbligato, sono prestati consentiti liberamente che la persona assicurata deve rimborsare o che la CAP può compensare.

B 3.6.4 Validità nel tempo

- a) La CAP accorda la protezione giuridica quando il rischio assicurato (bisogno di protezione giuridica) e l'evento alla sua origine (lesione della personalità, abuso d'identità) sono avvenuti dopo l'inizio della copertura assicurativa.
- b) La CAP non accorda la protezione giuridica quando un sinistro è annunciato dopo la fine del contratto.

B 3.6.5 Validità territoriale

La protezione giuridica è valida in tutto il mondo.

B 3.6.6 Gestione di un sinistro

- a) Nel caso in cui si verifichi un evento che possa dar luogo a un intervento della CAP, l'assicurato è tenuto a informare immediatamente la CAP per iscritto, indicando quanto più dettagliatamente possibile la dinamica del sinistro.

Hotline +41 58 358 09 00

Indirizzo della Società o dell'agenzia

generale competente vedi polizza

E-mail contact@cap.ch

Internet www.cap.ch

- b) Senza consenso della CAP l'assicurato non può incaricare alcun legale, avviare alcun procedimento, addivenire ad alcun accordo né adottare alcun mezzo legale, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre l'assicurato è tenuto a fornire alla CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. **Qualora l'assicurato non rispetti tali obblighi, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni a meno che l'assicurato non dimostri che, date le circostanze, la violazione è stata commessa senza colpa da parte sua o che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sull'estensione delle prestazioni dovute dalla CAP.**
- c) Qualora in un procedimento giudiziario o amministrativo, in base al codice procedurale applicabile, sia necessario convocare un rappresentante legale indipendente oppure se nasce un conflitto di interessi (due assicurati CAP procedono l'uno contro l'altro oppure un assicurato procede contro una società del Gruppo Allianz) l'assicurato ha la libera scelta del rappresentante legale. Se la CAP non accetta il rappresentante legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre tre altri rappresentanti legali provenienti da diversi studi e la CAP è tenuta a effettuare la propria scelta fra questi.

- d) Se fra l'assicurato e la CAP sorgono divergenze di opinione relativamente alle misure da adottare per la liquidazione del sinistro o la CAP ritiene inutile una determinata misura, la Società è tenuta a fornire al rappresentante legale o all'assicurato una motivazione scritta del proprio rifiuto facendo presente che l'assicurato può chiedere di sottoporre la causa al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP. I costi si intendono a carico della parte soccombente.

B 3.7 Supporto tecnico e psicologico in caso di violazioni della personalità su Internet

B 3.7.1 Eventi e prestazioni assicurati

Sono assicurate le violazioni della personalità della persona assicurata da parte di terzi su Internet, ad es. tramite i social network.

- a) Indicazione di specialisti di IT e assunzione dei costi per l'eliminazione, cancellazione o soppressione (per quanto possibile) dei commenti online di carattere diffamatorio concernenti la persona assicurata.
- b) Se necessario, indicazione di psicologi e assunzione dei costi dell'assistenza psicologica per il superamento delle esperienze vissute dalla persona assicurata in relazione alla violazione della personalità.
- c) Qualora dalla valutazione di un medico, psichiatra o psicologo emerga la necessità per la persona assicurata di cambiare luogo di domicilio a causa degli effetti psichici provocati dalla violazione della personalità, la copertura si estende anche ai costi del trasloco.

B 3.7.2 Eventi e prestazioni non assicurati

- a) Mancata presentazione da parte della persona assicurata della denuncia penale per violazione della personalità.
- b) Sinistri in relazione a mezzi non digitali (stampa, radio, televisione).
- c) Sinistri in relazione ad attività e/o pubblicazioni giornalistiche.
- d) Violazioni della personalità da parte di ex coniugi, concubini o partner.
- e) Danni patrimoniali e conseguenti.

B 3.7.3 Somma assicurata

La prestazione è limitata, per evento e periodo di assicurazione, a CHF 20'000 per il supporto tecnico e a CHF 3'000 per il supporto psicologico.

B 3.7.4 Obblighi in caso di sinistro

- a) In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Società (cfr. art. A4, A Disposizioni comuni per tutti i rami). L'assicurato deve affidare l'organizzazione delle prestazioni alla Società ovvero richiedere il suo consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi.

- b) A seconda dell'evento assicurato, devono essere inviati per iscritto alla Società i seguenti documenti:
 - modulo di notifica del sinistro;
 - documentazione / giustificativi / dati relativi all'evento assicurato;
 - denuncia penale o conferma, da parte della polizia, dell'avvenuta denuncia del sinistro.

B 3.8 Salvataggio o ripristino dei dati (Data Recovery)

B 3.8.1 Cose ed eventi assicurati

Sono assicurati cellulari, tablet, notebook e PC per uso privato della persona assicurata in caso di

- a) attacco di virus dannosi o programmi malware,
- b) perdita di dati in seguito a difetto tecnico o danneggiamento.

B 3.8.2 Prestazioni assicurate

- a) Risarcimento dei costi per una prima analisi dell'entità del danno ai fini di un ripristino dei dati.
- b) Risarcimento dei costi per l'eliminazione del software dannoso e, se necessario, per il ripristino del sistema operativo (requisito: esistenza della chiave di licenza del sistema operativo).
- c) Risarcimento dei costi per il salvataggio dei dati.

B 3.8.3 Eventi e prestazioni non assicurati

- a) Danni che rientrano nell'ambito di responsabilità del produttore.
- b) Danni seriali che comportano il richiamo dell'articolo da parte del produttore.
- c) In caso di ripristino dei dati: costi di reinserimento o riacquisizione dei dati, costi correlati a dati con contenuti rilevanti dal punto di vista penale o il cui utilizzo non sia autorizzato, costi per il ripristino dei dati e delle applicazioni necessari al sistema operativo, costi per l'acquisto di nuove licenze.

B 3.8.4 Somma assicurata

La prestazione è limitata a 2 eventi per periodo assicurativo e a CHF 5'000 per evento.

B 3.8.5 Obblighi in caso di sinistro

- a) In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Società (cfr. art. A4, A Disposizioni comuni per tutti i rami). L'assicurato deve affidare l'organizzazione delle prestazioni alla Società ovvero richiedere il suo consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi.
- b) A seconda dell'evento assicurato, devono essere inviati per iscritto alla Società i seguenti documenti:
 - modulo di notifica del sinistro;
 - documentazione / giustificativi / dati relativi all'evento assicurato.

B 4 PROTEZIONE CASA

B 4.1 Assicurati

Valgono come assicurati il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui.

B 4.2 Luogo assicurato

La copertura assicurativa si applica ai locali abitati ovvero utilizzati dagli assicurati, la cui ubicazione sia indicata nella polizza.

B 4.3 Obblighi in caso di sinistro

Per poter beneficiare delle prestazioni della Protezione casa, l'assicurato è tenuto a comunicare obbligatoriamente e immediatamente il verificarsi dell'evento assicurato alla Società (cfr. art. A4, A Disposizioni comuni per tutti i rami).

B 4.4 Eventi e prestazioni non assicurati

La Società non eroga alcuna prestazione:

B 4.4.1 Danni collegati

per danni

- a) direttamente o indirettamente collegati a:
 - eventi bellici;
 - violazione della neutralità;
 - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
 - materiale radioattivo;
 - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
 - contaminazione radioattiva;
 - scorie e combustibili nucleari;
 - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;e alle misure che ne conseguono;

B 4.4.2 Epidemia e pandemia

per i danni dovuti a epidemie e pandemie;

B 4.4.3 Contaminazione

per i danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici;

B 4.4.4 Assenza dell'autorizzazione della Società

per le misure che la Società non abbia provveduto a organizzare ovvero che siano state adottate senza la preventiva autorizzazione della Società.

B 4.5 Clausola di sussidiarietà

Qualora un assicurato rivendichi diritti da un altro contratto assicurativo, l'estensione della copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni in eccedenza rispetto a quella garantita nell'altro contratto. Questa clausola non è applicabile qualora il contratto assicurativo a cui si fa riferimento contenga una clausola analoga.

B 4.6 Assicurazione multipla

Qualora la stessa prestazione sia prevista da più garanzie, il diritto all'indennizzo è limitato a una sola volta per evento. Le prestazioni derivanti da garanzie diverse non sono cumulabili.

B 4.7 Interventi su impianti elettrici

B 4.7.1 Somma assicurata

La Società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

B 4.7.2 Eventi e prestazioni assicurati

In caso di avaria all'impianto elettrico di un impianto tecnico installato presso il luogo assicurato e reso solidale all'edificio, la Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga i necessari interventi di emergenza per mantenere la funzionalità di questo impianto elettrico fino alla definitiva eliminazione del danno.

B 4.7.3 Eventi e prestazioni non assicurati

La Società non eroga alcuna prestazione né assume alcun costo:

- a) per guasti a grandi e piccoli elettrodomestici;
- b) per guasti a dispositivi di elettronica per l'intrattenimento, apparecchiature IT e di telecomunicazione, nonché a corpi illuminanti;
- c) per guasti a contatori, telecomandi e unità di controllo esterne;
- d) per l'eliminazione definitiva del danno che non può essere immediatamente eseguita nell'ambito del primo intervento organizzato;
- e) per i pezzi di ricambio e i nuovi acquisti motivati da guasti ad impianti tecnici;
- f) per la manutenzione ovvero l'assistenza ordinaria degli impianti elettrici di impianti tecnici.

B 4.8 Interventi su impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione

B 4.8.1 Somma assicurata

La Società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

B 4.8.2 Eventi e prestazioni assicurati

In caso di avaria all'impianto di riscaldamento, climatizzazione o ventilazione fisso che serve il luogo assicurato, la Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga i necessari interventi di emergenza per mantenere la funzionalità dell'impianto fino alla definitiva eliminazione del danno.

B 4.8.3 Eventi e prestazioni non assicurati

La Società non eroga alcuna prestazione né assume alcun costo:

- a) per l'eliminazione definitiva del danno che non può essere immediatamente eseguita nell'ambito del primo intervento organizzato;
- b) per i pezzi di ricambio e i nuovi acquisti di impianti di riscaldamento, climatizzazione o ventilazione guasti;
- c) per la manutenzione ovvero l'assistenza ordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione o ventilazione.

B 4.9 Servizio di spurgo tubature

B 4.9.1 Somma assicurata

La Società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

B 4.9.2 Eventi e prestazioni assicurati

Qualora, presso il luogo assicurato, si verifici l'intasamento di una delle condotte idriche che servono il luogo assicurato e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga l'eliminazione dell'intasamento.

B 4.10 Interventi sugli impianti sanitari

B 4.10.1 Somma assicurata

La Società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

B 4.10.2 Eventi e prestazioni assicurati

La Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga i necessari interventi di emergenza per mantenere la funzionalità dell'impianto sanitario fino alla definitiva eliminazione del danno, nel caso in cui:

- a) presso il luogo assicurato sia impossibile fermare il flusso di acqua fredda o calda;
- b) presso il luogo assicurato l'approvvigionamento di acqua fredda o calda sia interrotto.

B 4.10.3 Eventi e prestazioni non assicurati

La Società non eroga alcuna prestazione né assume alcun costo:

- a) per guarnizioni difettose, componenti con incrostazioni calcaree e accessori di raccorderia e boiler nonché per i danni consecutivi derivanti da tali difetti;
- b) per l'eliminazione definitiva del danno che non può essere immediatamente eseguita nell'ambito del primo intervento organizzato;
- c) per la manutenzione ovvero l'assistenza ordinaria degli impianti sanitari.

B 4.11 Servizio apparecchi sostitutivi

B 4.11.1 Somma assicurata

La Società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

B 4.11.2 Eventi e prestazioni assicurati

- a) La Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e rende disponibile in prestito un apparecchio sostitutivo se tagliaerba, televisori e impianti stereo di proprietà degli assicurati e destinati al loro utilizzo privato sono guasti.
- b) La Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e rende disponibile in prestito un riscaldatore o un climatizzatore sostitutivo se l'impianto di riscaldamento o climatizzazione fisso che serve il luogo assicurato subisce un'avarìa imprevista.

B 4.11.3 Eventi e prestazioni non assicurati

La Società non eroga alcuna prestazione per i costi di riparazione. I costi per gli interventi immediati sull'impianto di riscaldamento o climatizzazione guasto vengono assunti nel quadro delle disposizioni per gli interventi sugli impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (articoli B4.8.1 – B4.8.3).

B 4.12 Servizio apriporta di emergenza

B 4.12.1 Somma assicurata

La Società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

B 4.12.2 Eventi e prestazioni assicurati

- a) La Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga l'intervento di un tecnico per aprire (servizio apriporta) porte e portoni di garage del luogo assicurato nonché portoni d'ingresso di pertinenza del fondo, qualora:
 - la chiave sia stata smarrita dall'assicurato o si sia spezzata;
 - l'assicurato sia rimasto bloccato all'esterno o all'interno;
 - sia impossibile aprire o chiudere le suddette porte/portoni a causa di un guasto.I sistemi di chiusura informatizzati con i relativi badge sono equiparati a serrature e chiavi di tipo convenzionale.
- b) È assicurata anche l'installazione di una serratura provvisoria nel caso in cui la serratura originale venga resa inservibile durante l'intervento dei tecnici.

B 4.13 Rimozione di alveari, nidi di vespe e calabroni

B 4.13.1 Somma assicurata

La Società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

B 4.13.2 Eventi e prestazioni assicurati

Se presso il luogo assicurato si trovano alveari, nidi di vespe o calabroni, la Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga l'intervento di un'azienda specializzata per la rimozione o il trasferimento.

B 4.13.3 Eventi e prestazioni non assicurati

La Società non eroga alcuna prestazione se il trasferimento o la rimozione non sia ammessa per motivi giuridici, ad es. per motivi di tutela delle specie.

B 4.14 Assistenza figli

B 4.14.1 Somma assicurata

La Società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

B 4.14.2 Eventi e prestazioni assicurati

La Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga, entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, l'assistenza ai figli minori di 16 anni che vivono con il contraente, se quest'ultimo o un altro assicurato risulti inaspettatamente impossibilitato per infortunio, ricovero in clinica o decesso ad assistere i figli e se non è disponibile alcun altro assicurato a fornire assistenza. L'assistenza avviene possibilmente presso il luogo assicurato.

B 4.15 Sistemazione di animali

B 4.15.1 Somma assicurata

La Società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

B 4.15.2 Eventi e prestazioni assicurati

- a) La Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein il vitto e l'alloggio per cani, gatti, criceti, porcellini d'India, conigli, uccelli e altri roditori che vivono come animali domestici presso il domicilio del contraente, se quest'ultimo o un altro assicurato risulti inaspettatamente impossibilitato ad assisterli per infortunio, ricovero in clinica o decesso e non vi sia alcun altro assicurato disponibile a fornire assistenza.
- b) La sistemazione avviene presso un rifugio ovvero una pensione per animali. Condizione fondamentale è in ogni caso che gli animali vengano consegnati all'incaricato della Società.

B 4.16 Servizio di vigilanza e sicurezza

B 4.16.1 Somma assicurata

La Società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1'000 per evento.

B 4.16.2 Eventi e prestazioni assicurati

La Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga la vigilanza sul luogo assicurato se, a causa di incendio, danni causati dagli elementi naturali, furto, danni d'acqua o rottura di vetri, i dispositivi di chiusura o altri dispositivi di sicurezza non offrono più sufficienti garanzie di protezione.

B 4.16.3 Eventi e prestazioni non assicurati

La Società non eroga alcuna prestazione per la riparazione di danni (costi di riparazione) e per i danni consecutivi.

B 4.17 Servizio di pulizia appartamento

B 4.17.1 Eventi e prestazioni assicurati

La Società incarica un'impresa per la pulizia di appartamenti:

- a) qualora l'assicurato ne abbia necessità (senza assunzione dei costi di pulizia);
- b) in caso di trasferimento a nuovo domicilio da parte del contraente e partecipa con una somma di CHF 100 alle pulizie del luogo assicurato. Dalla prima decorrenza della copertura assicurativa sarà accordata al massimo una partecipazione ai costi per ciascun periodo di cinque anni.

B 4.18 Proroga della garanzia per elettrodomestici

B 4.18.1 Somma assicurata

La Società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 5'000 per evento.

B 4.18.2 Eventi assicurati

Difetti degli apparecchi assicurati, da ricondursi a un difetto di materiale o di fabbricazione.

B 4.18.3 Apparecchi assicurati

- a) Gli apparecchi indicati all'articolo B4.18.3b) sono assicurati per un periodo di tre anni a partire dal giorno successivo alla scadenza della rispettiva garanzia.
- b) Sono assicurati i seguenti apparecchi (elenco esaustivo):
 - lavatrici, asciugatrici e asciugabiancheria ad aria;
 - lavastoviglie;
 - cucine e cappe aspiranti;
 - forni, forni a vapore e forni a microonde;
 - climatizzatori, ventilatori, umidificatori e deumidificatori;
 - frigoriferi, congelatori, cantinette per vino e armadi umidificatori;
 - macchinari da cucina alimentati a energia elettrica per la preparazione di pietanze e bevande, come ad es. mixer, sbattitori, macchine del caffè, centrifughe, friggitorici o macchine del pane;
 - apparecchi alimentati a energia elettrica per la rimozione di peli e capelli, come ad es. rasoi;
 - aspirapolvere, ferri da stiro e stazioni di stiro;

a condizione che:

siano stati acquistati nuovi di fabbrica dagli assicurati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein a un prezzo di minimo CHF 200; siano destinati all'uso privato e siano di proprietà degli assicurati;

si trovino nel luogo assicurato.

- c) Gli accessori appartenenti agli apparecchi assicurati (come ad es. adattatori, cavi, trasformatori) sono anch'essi assicurati, a condizione che siano stati inclusi nella garanzia.

B 4.18.4 Apparecchi non assicurati

Non rientrano tra gli apparecchi assicurati di cui all'articolo B4.18.3:

- a) gli apparecchi che, al verificarsi del danno, hanno più di cinque anni. Per determinare l'età fa fede la data di acquisto (in caso di spedizione, la data di consegna) dell'apparecchio nuovo;
- b) gli apparecchi che non hanno un numero di serie ovvero il cui numero di serie è irrisconoscibile;
- c) i materiali di consumo degli apparecchi che devono essere periodicamente sostituiti, come ad es. guarnizioni, filtri, fusibili, batterie ricaricabili, batterie usa e getta, supporti dati, telecomandi, unità di controllo esterne, sacchetti, spazzole e accessori per aspirapolvere, corpi illuminanti, ecc.;
- d) gli apparecchi che non hanno mai disposto di una garanzia;
- e) gli apparecchi successivamente modificati mediante installazioni, conversioni e interventi di upgrade e che quindi hanno o avrebbero perso la garanzia.

B 4.18.5 Danni non assicurati

La Società non eroga alcuna prestazione né assume alcun costo per:

- a) i danni causati da forze esterne, come ad es. cadute, eventi naturali, ecc.;
- b) gli errori di montaggio e installazione, salvo che il montaggio o l'installazione siano stati effettuati dal venditore, dal fornitore o da un prestatore d'opera;
- c) i danni da rottura a piani di cottura in ceramica;
- d) i danni riconducibili a utilizzo, riparazione, pulizia o manutenzione non conformi alla destinazione prevista o alle prescrizioni del costruttore;
- e) i danni che non compromettono il funzionamento dell'apparecchio assicurato, come ad es. graffi, danni alla vernice, alterazioni di colore;
- f) i danni da bruciatura di monitor, display e pannelli di visualizzazione;
- g) le conseguenze di usura, invecchiamento;
- h) i guasti che possono essere rimossi mediante pulizia o manutenzione dell'apparecchio;
- i) i danni che non rappresentano alcun danno sostanziale e materiale, come ad es. danni a software e danni cagionati da software, perdita di dati salvati;
- j) i lavori di revisione, assistenza, ispezione e pulizia.

B 4.18.6 Prestazioni assicurate

La Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga le prestazioni seguenti:

- a) se le cose danneggiate possono essere riparate, la Società eroga una prestazione in natura sotto forma di riparazione dell'apparecchio assicurato. La Società affida l'incarico di riparazione e assume i costi di lavoro e materiale del servizio di assistenza da essa incaricato;
- b) se non è possibile effettuare una riparazione o questa risulta economicamente inopportuna, la Società si fa carico del riacquisto di un apparecchio di tipo e qualità analoghi al valore a nuovo. Una riparazione è considerata economicamente inopportuna se ha un costo superiore a quello di un riacquisto;
- c) spese di trasporto e di viaggio, costi di smontaggio e montaggio secondo la consuetudine di mercato nel luogo assicurato nonché costi per il necessario smaltimento dei resti delle cose assicurate.

B 4.19 Servizio di disinfestazione da parassiti e insetti nocivi

B 4.19.1 Eventi e prestazioni assicurati

Se il luogo assicurato è infestato da parassiti e insetti nocivi, la Società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga le prestazioni seguenti:

- a) Interventi immediati
La Società paga fino a un massimo di CHF 500 per l'identificazione del parassita ovvero dell'insetto nocivo mediante accertamento telefonico preventivo, analisi fotografica o sopralluogo nonché gli interventi immediati tecnicamente e oggettivamente necessari che possono essere effettuati in sede di un'eventuale primo sopralluogo;
Sono esclusi parassiti e insetti nocivi la cui infestazione si limiti ad animali e piante;
- b) Interventi di disinfestazione in caso di pericolo per la salute
La Società paga gli interventi di disinfestazione dai seguenti parassiti e insetti nocivi pericolosi per la salute umana fino a un massimo di CHF 3'000:
 - cimice dei letti (*Cimex lectularius*);
 - scarafaggio tedesco (*Blattella germanica*), scarafaggio nero comune (*Blatta orientalis*), blatta dei mobili (*Supella longipalpa*), blatta americana (*Periplaneta americana*) e scarafaggio australiano (*Periplaneta australasiae*);
 - formica faraone (*Monomorium pharaonis*);
 - topo comune (*Mus musculus*), ratto norvegese (*Rattus norvegicus*), ratto nero (*Rattus rattus*);
 - zecca del piccione (*Argas reflexus*);
 - acaro rosso del pollo (*Dermanyssus gallinae*) e acaro settentrionale del pollame (*Ornithonyssus sylviarum*).L'elenco è esaustivo.

Nel caso in cui, su disposizione della ditta di disinfestazione incaricata dalla Società, debbano essere realizzate installazioni finalizzate alla disinfestazione, questi costi sono anch'essi assicurati nei limiti della somma assicurata.

B 4.19.2 Eventi e prestazioni non assicurati

La Società non eroga alcuna prestazione né assume alcun costo per:

- a) trattamenti eseguiti da medici o veterinari;
- b) danni all'edificio e alla mobilia domestica;
- c) misure costruttive volte a evitare l'infestazione di parassiti e insetti nocivi (per es. applicazione di griglie);
- d) interventi di trasferimento o rimozione non ammessi per motivi legali, per es. a causa della tutela della specie.

B 4.19.3 Termine di carenza per il servizio di disinfestazione da parassiti e insetti nocivi

La tutela assicurativa viene attivata solo dopo la scadenza di un termine di carenza di 90 giorni calcolati a partire dalla data di inizio della presente copertura.

B 5 ASSISTANCE BICICLETTE

B 5.1 Persone assicurate

Valgono come persone assicurate il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui.

B 5.2 Validità territoriale

Esiste protezione assicurativa per gli eventi verificatisi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Sono assicurati anche gli eventi verificatisi all'estero entro 50 km in linea d'aria dal confine svizzero.

B 5.3 Veicoli assicurati

Sono assicurati biciclette, biciclette elettriche e monopattini elettrici usati dalla persona assicurata a titolo privato. Sono coassicurati i rimorchi per bambini approvati dalle autorità.

B 5.4 Definizioni

B 5.4.1 Tentato furto

Distruzione o danneggiamento causati da un tentativo di furto, sottrazione o rapina.

B 5.4.2 Furto

Perdita per furto, sottrazione o rapina.

B 5.4.3 Inidoneità alla circolazione

Vi è inidoneità alla circolazione qualora la prosecuzione della corsa non sia possibile a causa di guasto o incidente del veicolo.

B 5.4.4 Incidente

Si definisce incidente ogni danno a bicicletta, bicicletta elettrica o monopattino elettrico causato da un evento esterno improvviso e violento che renda impossibile o legalmente vietata la prosecuzione della corsa.

B 5.4.5 Guasto

Per guasto si intende qualsiasi avaria improvvisa e imprevista della bicicletta, bicicletta elettrica o monopattino elettrico dovuta a un problema elettrico o meccanico che renda impossibile o legalmente vietata la prosecuzione della corsa.

B 5.4.6 Guasto alle gomme

La fuoriuscita d'aria da uno o più pneumatici della bicicletta, bicicletta elettrica o monopattino elettrico assicurati che ne causi l'arresto nel luogo del sinistro.

B 5.4.7 Atti vandalici

Qualsiasi danno a bicicletta, bicicletta elettrica o monopattino elettrico causato intenzionalmente da una terza persona e che comporti l'impossibilità per il veicolo stesso di circolare.

B 5.4.8 Problemi con le chiavi

Chiavi della bicicletta danneggiate, perse o rubate che causino il fermo forzato di bicicletta, bicicletta elettrica o monopattino elettrico nel luogo del sinistro.

B 5.5 Eventi e prestazioni assicurati

B 5.5.1 Eventi assicurati

	Soccorso stradale e rimorchio	Viaggio di ritorno e viaggio di proseguimento
Tentato furto	✓	✓
Furto		✓
Incidente	✓	✓
Guasto	✓	✓
Guasto alle gomme	✓	✓
Atti vandalici	✓	✓
Problemi con le chiavi	✓	✓
Somma assicurata	Costi incorsi	Max. CHF 300 per evento e persona assicurata danneggiata

Le prestazioni sono limitate a massimo 3 sinistri per periodo assicurativo.

B 5.5.2 Prestazioni Assistance

Se la bicicletta, la bicicletta elettrica o il monopattino elettrico non sono più sicuri, in grado di circolare o idonei alla circolazione a seguito di uno degli eventi di cui all'articolo B5.5.1, la Società organizza i servizi descritti di seguito assumendone i costi nei limiti concordati.

Per poter usufruire del servizio di soccorso stradale e rimorchio la persona assicurata, al momento dell'evento, si deve trovare con la bicicletta, la bicicletta elettrica o il monopattino elettrico su una strada pubblica accessibile al veicolo di soccorso. Durante le operazioni di soccorso la persona assicurata deve essere presente sul posto.

a) Soccorso stradale

La Società organizza un servizio di soccorso stradale per individuare il guasto e, se possibile direttamente sul posto, rimettere il veicolo in grado di circolare. I relativi costi vengono assunti dalla Società.

b) Rimorchio del veicolo

Se la bicicletta, la bicicletta elettrica o il monopattino elettrico non possono essere riparati sul posto o se vengono ritrovati dopo un furto, la Società organizza il rimorchio del veicolo e il trasporto dello stesso all'officina di preferenza della persona assicurata in Svizzera, facendosi carico dei relativi costi. Se alla bicicletta o alla bicicletta elettrica non idonea alla circolazione è agganciato un rimorchio per bambini, la Società farà in modo che questo venga trasportato all'officina insieme al veicolo.

B 5.5.3 Servizi per la mobilità

Se la bicicletta, la bicicletta elettrica o il monopattino elettrico non sono idonei alla circolazione o comunque non sono in grado di circolare a seguito di uno degli eventi di cui al capitolo B5.5.1 o se sono stati rubati, la Società paga le spese per le prestazioni descritte di seguito nei limiti concordati.

a) Viaggio di ritorno e viaggio di proseguimento

Se la bicicletta, la bicicletta elettrica o il monopattino elettrico non possono essere riparati in giornata, la Società paga le spese del viaggio di rientro a casa o di prosecuzione fino alla destinazione della persona assicurata danneggiata fino a un massimo di CHF 300 per persona assicurata danneggiata, a condizione che l'evento assicurato si verifichi ad almeno 5 km dal domicilio della persona stessa, tramite:

– mezzi pubblici in 2a classe

o, se questi non circolano normalmente nei giorni/orari in questione,

– taxi.

b) Prenottamento

Se il rientro non è possibile in giornata, la Società paga un pernottamento fino ad un massimo di CHF 120 per persona assicurata danneggiata.

B 5.6 Prestazioni ed eventi non assicurati

Non sono assicurati:

- gli eventi causati in stato di ebbrietà o di inattitudine alla guida, sotto l'influenza di droghe o dell'abuso di farmaci;
- le conseguenze di atti intenzionali della persona assicurata;

- c) i danni causati dalla persona assicurata per colpa grave. La Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) riconosce alla Società il diritto di ridurre la prestazione in caso di colpa grave dell'assicurato;
- d) i danni che si verificano in occasione della partecipazione a gare o competizioni autorizzati nei quali si punta a raggiungere la velocità massima. Lo stesso vale per prove e allenamenti connessi alle gare/competizioni;
- e) i fatti causati da eventi naturali;
- f) i costi di riparazioni, pezzi di ricambio e rottamazione;
- g) le biciclette, le biciclette elettriche e i monopattini elettrici presi a noleggio;
- h) le biciclette cargo nonché i danni causati dall'uso della bicicletta, bicicletta elettrica o del monopattino elettrico per scopi commerciali e quindi non emersi durante l'uso privato del veicolo assicurato. Sono considerati aventi scopi professionali/commerciali in tal senso i servizi commerciali di recapito pacchi, lettere, merci e alimentari nonché i servizi tipo "pony express" e il trasporto di persone;
- i) i rimorchi utilizzati per il trasporto di merci. Lo stesso vale per i danni subiti da oggetti, merci o animali trasportati e per qualsiasi maggior costo e costo consequenziale per oggetti, merci o animali trasportati;
- j) i danni causati dall'installazione di pezzi non omologati o da qualsiasi tipo di modifica alla bicicletta, alla bicicletta elettrica o al monopattino elettrico non approvate dal produttore;
- k) i costi per il recupero dopo un incidente (rimessa in carreggiata del veicolo);
- l) i danni e le conseguenze derivanti dal fatto che la bicicletta, la bicicletta elettrica o il monopattino elettrico non vengano tenuti in condizioni di sicurezza per la circolazione, non siano conformi alle norme della circolazione stradale in vigore o non ne venga effettuata una manutenzione conforme alle raccomandazioni del produttore;
- m) i danni riconducibili a un richiamo del prodotto da parte del produttore;
- n) i guasti dovuti a batterie vuote o scariche;
- o) il furto o il danneggiamento di accessori, bagagli, materiali e oggetti personali lasciati sulla bicicletta, sulla bicicletta elettrica o sul monopattino elettrico durante il trasporto all'officina di riparazione.

B 5.7 Obblighi in caso di sinistro

- a) Ogni eventuale sinistro va notificato tempestivamente alla Società per telefono (cfr. art. A4, A Disposizioni comuni per tutti i rami). L'assicurato deve lasciare l'organizzazione delle prestazioni alla Società o ottenerne il consenso per qualsiasi prestazione assicurativa e l'assunzione dei costi.
- b) I danni a bicicletta, bicicletta elettrica o monopattino elettrico causati da un fornitore di

servizi incaricato dalla Società in relazione ad un evento assicurato devono essere contestati direttamente al fornitore dei servizi o a chi li ha causati. La Società non risponde di tali danni.

- c) A seconda dell'evento assicurato, devono essere inviati per iscritto alla Società i seguenti documenti:
 - attestato di assicurazione;
 - ricevute / pezze giustificative originali delle spese assicurate/maggiori costi;
 - documenti (anche ufficiali) che attestino il verificarsi del danno;
 - In caso di furto: verbale di polizia.

C | MOBILIA DOMESTICA

C 1 DISPOSIZIONI COMUNI

C 1.1 Assicurati

Valgono come assicurati il contraente e le persone che convivono nel medesimo nucleo familiare.

C 1.2 Validità territoriale

La copertura assicurativa vale:

C 1.2.1 Presso il domicilio

presso il domicilio, nel luogo indicato nella polizza. Se nella polizza sono indicati più luoghi, è considerato domicilio il luogo indicato al quale è assegnata la cosa assicurata interessata;

C 1.2.2 Fuori domicilio

fuori domicilio, per cose assicurate che si trovano temporaneamente, per non più di 2 anni, in qualunque località del mondo al di fuori dal domicilio;

C 1.2.3 Cambiamento di abitazione

in caso di cambiamento di abitazione entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, anche durante il trasloco e nel nuovo luogo di assicurazione.

C 1.3 Cose e spese assicurate

Sono assicurati:

C 1.3.1 Mobilia domestica

La mobilia domestica

La quale comprende:

- a) tutti i beni mobili e gli animali domestici destinati a un utilizzo privato e di proprietà degli assicurati;
- b) gli attrezzi e gli utensili professionali di proprietà degli assicurati e utilizzati dagli stessi per l'attività di lavoro dipendente;
- c) i beni mobili di proprietà di terzi in leasing e a noleggio (compresi gli animali domestici) destinati a un utilizzo privato;

- d) costruzioni mobili, incluso il contenuto abituale di proprietà degli assicurati e destinati a un utilizzo privato. Queste sono coperte se sono ubicate sullo stesso fondo in cui si trova la mobilia domestica assicurata dell'immobile di residenza o di vacanza.

C 1.3.2 Valori pecuniari

Denaro contante, carte di credito e carte cliente, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle non incastonate, che siano proprietà privata degli assicurati e non si riferiscano all'attività commerciale.

C 1.3.3 Le spese

Le spese di sgombero, le maggiori per il mantenimento del tenore di vita, le spese per il cambiamento di serrature, nonché le spese per vetrate, porte e serrature di emergenza e le spese sostenute per procurarsi nuovamente i documenti come certificati, passaporti, carte d'identità, patenti di guida, licenze di circolazione e simili collegate a un danno assicurato.

Se menzionati nella polizza sono assicurati:

C 1.3.4 Ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno

I ciclomotori soggetti all'assicurazione responsabilità civile obbligatoria destinati a un utilizzo privato.

C 1.3.5 Altri beni di terzi (non in leasing, non a noleggio)

Questi comprendono:

- a) i beni mobili affidati in custodia destinati a un utilizzo privato (compresi gli animali domestici);
- b) effetti di ospiti (esclusi valori pecuniari);
- c) gli attrezzi e gli utensili professionali affidati in custodia utilizzati dagli assicurati per l'attività di lavoro dipendente.

Nelle presenti Condizioni generali (CG), quando in relazione all'assicurazione combinata di economia domestica si parla di «mobilia domestica» si intendono le cose indicate nel presente articolo:

- a) C6 Mobilia domestica – Bagaglio da viaggio;
- b) C7 Mobilia domestica – Casco.

C 1.4 Sono assicurati in virtù di accordi speciali

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

C 1.4.1 Costruzioni mobili

costruzioni mobili compreso il contenuto abituale, salvo quanto previsto dall'articolo C1.3.1 d);

C 1.4.2 Case mobili

case mobili (mobile home) e roulotte non immatricolate con luogo di stazionamento fisso, ivi compreso il relativo contenuto abituale;

C 1.4.3 Dati

ripristino di dati su dispositivi elettronici;

C 1.4.4 Piscine, vasche e vasche idromassaggio

piscine, vasche, vasche idromassaggio e simili, collocate all'esterno in via permanente, indipendentemente dalla stagione, compresa copertura e installazione tecnica.

C 1.4.5 Rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave

La Società rinuncia al diritto alla riduzione delle prestazioni conferite dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA) in caso di colpa grave dell'assicurato.

Questa copertura assicurativa non è valida, qualora l'evento assicurato sia stato causato sotto l'influenza di alcol, stupefacenti o abuso di farmaci.

C 1.5 Esclusioni generali

Non sono assicurati:

C 1.5.1 Veicoli a motore

i veicoli a motore (fatta esclusione per ciclomotori per cui non è prescritta un'assicurazione responsabilità civile) e i rimorchi di veicoli a motore, compresi i relativi accessori (salvo quanto previsto all'articolo C1.3.4 e C1.4.2);

C 1.5.2 Natanti

i natanti per i quali sia prescritta un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e quelli che non vengono regolarmente riportati a casa dopo l'uso, compresi i relativi accessori;

C 1.5.3 Velivoli

i velivoli per cui sia previsto l'obbligo di iscrizione al registro dell'aviazione, compresi i loro accessori;

C 1.5.4 Obbligo di assicurazione

rischi e danni a oggetti per cui sussiste l'obbligo di copertura presso un istituto di assicurazione cantonale;

C 1.5.5 Assicurazione preesistente

gli oggetti, le spese e i ricavi per i quali esista un'assicurazione particolare. Questa clausola non trova applicazione qualora la suddetta assicurazione contenga una clausola analoga;

C 1.5.6 Prestazioni dei vigili del fuoco e della polizia

le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia e di altre persone tenute a prestare soccorso;

C 1.5.7 Acqua proveniente da laghi artificiali o impianti idrici artificiali

indipendentemente dalla causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali;

C 1.5.8 Contaminazione

i danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici;

C 1.5.9 Danni collegati

i danni

- a) direttamente o indirettamente collegati a:
- eventi bellici;
 - violazione della neutralità;
 - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
- materiale radioattivo;
 - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
 - contaminazione radioattiva;
 - scorie e combustibili nucleari;
 - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;
- e le relative contromisure.

Se l'assicurato resta coinvolto in un evento di cui agli articoli C1.5.9 a) o C1.5.9 b) all'esterno del territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa sussiste nei primi 14 giorni successivi alla prima manifestazione del suddetto evento.

C 1.6 Determinazione della somma assicurata per la mobilia domestica

C 1.6.1 Importo necessario per il riacquisto

La somma assicurata per la mobilia domestica deve corrispondere all'importo necessario per riacquistare tutte le cose assicurate al valore a nuovo.

C 1.6.2 Sottoassicurazione

Se la somma assicurata è inferiore al valore di riacquisto, si verifica la sottoassicurazione (articolo C1.9).

C 1.7 Calcolo del danno

C 1.7.1 Valore di risarcimento al momento del verificarsi del danno

Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data di sopravvenienza del sinistro, al netto del valore dei resti.

Se le cose danneggiate sono riparabili, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per la sostituzione parziale e dell'eventuale deprezzamento; l'ammontare del danno non potrà essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.

C 1.7.2 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento equivale:

- a) per la mobilia domestica, i ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno e gli altri beni di terzi all'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo. Per gli oggetti non più utilizzati si applica il valore venale (= valore a nuovo meno il deprezzamento dovuto ad usura o ad altri motivi);
- b) per i valori pecuniari
- in caso di denaro contante, al valore nominale;
 - in caso di monete, medaglie, metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, al prezzo di mercato;
 - in caso di cartevalori ai costi della dichiarazione di nullità nonché alle eventuali perdite di interessi e dividendi. In caso di esito negativo del processo di ammortamento, si aggiunge il prezzo di mercato per le cartevalori non ammortizzate;
 - in caso di altri valori pecuniari ai sensi dell'articolo C1.3.2, all'entità del danno provato.

C 1.7.3 Danni preesistenti

Dalla liquidazione del danno vengono dedotti i danni preesistenti.

C 1.7.4 Valore affettivo

L'indennizzo del valore affettivo personale è possibile solo se espressamente previsto dalla polizza.

C 1.7.5 Spese

Il danno viene calcolato come segue:

- a) Maggiori spese per il mantenimento del tenore di vita
Ovvero spese che risultano dall'impossibilità di utilizzare i locali assicurati danneggiati nonché dalla perdita di proventi da sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte.
- b) Spese di sgombero
Fanno fede le spese sostenute per sgomberare dal luogo del sinistro i resti delle cose assicurate e il loro trasporto al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito, smaltimento e distruzione. L'assicurazione copre inoltre i costi per le analisi tossicologiche dei rifiuti speciali.
Non sono considerate spese di sgombero le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte.
- c) Spese per vetrate, porte e serrature di emergenza
Ovvero spese richieste per l'attuazione delle misure adottate.
- d) Spese per il cambiamento di serrature
Ovvero spese pagate per il cambiamento o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi nei luoghi di rischio designati nella polizza, nonché alle cassette di sicurezza prese in affitto dall'avente diritto.

- e) **Spese per procurarsi documenti**
Ovvero spese sostenute per procurarsi documenti come certificati, passaporti, carte d'identità, patenti di guida, licenze di circolazione e simili oppure loro copie.

C 1.8 Calcolo dell'indennizzo

C 1.8.1 Sequenza di calcolo

L'indennizzo viene calcolato con la seguente sequenza:

- dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto e della legge viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
- si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
- il massimale dell'indennizzo è costituito dalla somma assicurata (fatto salvo l'articolo C1.8.2). Per le spese assicurate di cui all'articolo C1.3.3 è previsto un indennizzo supplementare fino all'importo pattuito.

Per l'assicurazione danni da eventi naturali si applicano le disposizioni di legge.

C 1.8.2 Spese per la limitazione del danno

Vengono liquidate anche le spese per la limitazione del danno. Se, sommate all'indennizzo, tali spese superano complessivamente la somma assicurata, ne è previsto il rimborso soltanto se si tratta di oneri derivanti da disposizioni della Società.

C 1.9 Sottoassicurazione

C 1.9.1 Calcolo

Se la somma assicurata della mobilia domestica è inferiore al valore di risarcimento dell'intera mobilia domestica (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento al momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro, il che ha come conseguenza che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale.

C 1.9.2 Non applicazione della sottoassicurazione

Questa regola non si applica a:

- valori pecuniari ai sensi dell'articolo C1.3.2;
- spese ai sensi dell'articolo C1.3.3;
- danni da abbruciacchiature e calore nonché danni causati da fuoco utilitario;
- danni causati dall'energia elettrica e dall'interruzione di corrente;
- danneggiamento di stabili nell'assicurazione furto;
- copertura «Danneggiamento e perdita della mobilia domestica in occasione del trasloco di un assicurato»;
- furto semplice al di fuori del domicilio;
- danni causati dalla rottura di vetri;

- copertura «Ripristino di dati su dispositivi elettronici»;
- copertura ai sensi delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica:
 - C6 Mobilia domestica – Bagaglio da viaggio;
 - C7 Mobilia domestica – Casco;
- ciclomotori soggetti all'obbligo di contrassegno ai sensi dell'articolo C1.3.4;
- altri beni di terzi (non in leasing, non a noleggio) ai sensi dell'articolo C1.3.5.

C 1.9.3 Rinuncia al computo della sottoassicurazione

Fino a un danno pari al 10% della somma assicurata, al massimo tuttavia CHF 20'000, si rinuncia alla rivalsa per la sottoassicurazione. Se viene superato uno dei due limiti sopra citati, la sottoassicurazione viene fatta valere sull'intero importo del danno.

C 1.10 Adeguamento automatico della somma assicurata

Se concordato, somma assicurata e premio per la mobilia domestica vengono adeguati annualmente, alla scadenza del premio, all'indice per la mobilia domestica. Non si effettua l'adeguamento se l'indice comporterebbe una riduzione della somma assicurata indicata nella polizza; in tal caso vengono mantenuti somma assicurata e premio per la mobilia domestica riferiti all'ultimo indice utilizzato. L'indice per la mobilia domestica viene calcolato ogni volta dall'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA), sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (INPC). Le limitazioni di somma menzionate nelle condizioni generali o nella polizza ed eventuali assicurazioni complementari restano invariate.

C 2 INCENDIO E DANNI DELLA NATURA

C 2.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni alle cose assicurate causati:

C 2.1.1 Incendio, fumo, fulmine, esplosione

da incendio, fumo (azione repentina e effetto accidentale), fulmine, esplosione e implosione;

C 2.1.2 Eventi naturali

dai seguenti eventi naturali:
piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti;

C 2.1.3 Caduta di aeromobili e veicoli spaziali

dalla caduta e dall'atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi, nonché dal bang sonico;

C 2.1.4 Acqua di spegnimento e operazioni di sgombero

distruzione o danneggiamento causati dallo spegnimento dell'incendio o dalle necessarie operazioni di sgombero ai sensi dell'articolo C2.1.1;

C 2.1.5 Scomparsa

dalla scomparsa in seguito a uno degli eventi di cui agli articoli da C2.1.1 a C2.1.4.

Sono coassicurati:

C 2.1.6 Danni da abbruciacchiature e da calore

i danni causati da abbruciacchiature e calore, nonché da fuoco utilitario a cose assicurate; la prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza.

C 2.1.7 Danni derivanti dall'effetto dell'energia elettrica

i danni da energia elettrica, cioè danni dovuti all'effetto dell'energia elettrica su dispositivi e apparecchi facenti parte della mobilia domestica assicurata sotto tensione; la prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza. Restano esclusi i danni consecutivi;

C 2.1.8 Danni conseguenti all'interruzione dell'energia elettrica

i danni conseguenti all'interruzione di corrente, cioè i danni al contenuto di congelatori, frigoriferi, acquari o terrari dovuti all'interruzione di corrente presso l'utenza domestica in seguito a: guasti ad aggregati, cortocircuito senza incendio, interruzione accidentale dell'afflusso di corrente da detto contenitore alla sorgente di elettricità, sospensione della corrente pubblica, se dovuta a un guasto agli impianti di produzione o della rete di distribuzione del fornitore e non a una disposizione delle autorità o a un'interruzione pianificata in anticipo dal fornitore di energia. La prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza.

C 2.2 Non sono assicurati

C 2.2.1 Azione progressiva del fumo

I danni causati dall'azione voluta o progressiva del fumo.

C 2.2.2 Errata regolazione della temperatura o del funzionamento

I danni al contenuto di congelatori, frigoriferi, acquari o terrari in seguito a errata regolazione della temperatura o del funzionamento.

Non sono danni della natura:

C 2.2.3 Danni causati da uragani e acqua a natanti

i danni causati da uragani e acqua a natanti che si trovino sull'acqua;

C 2.2.4 Cedimento del terreno e difetti di costruzione

i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, caduta di neve dai tetti, acque sotterranee, piene e straripamenti che, in base all'esperienza, sono ricorrenti a intervalli brevi o prolungati;

C 2.2.5 Rigurgito dalla rete di scarico

i danni cagionati dal rigurgito dell'acqua dalle canalizzazioni.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C 2.3 Franchigia e limitazioni delle prestazioni in caso di danni della natura

Valgono le franchigie e le limitazioni delle prestazioni previste dalla legge ai sensi delle disposizioni del capitolo «Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali» della «Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private».

I danni che si verificano in tempi e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla medesima causa atmosferica o tettonica.

C3 FURTO

C 3.1 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre i danni alle cose assicurate dimostrabili in modo conclusivo in base a tracce, testimoni o alle circostanze e causati da:

C 3.1.1 Furto con scasso

furto con scasso, cioè furto i cui autori si introducano con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedano mediante scasso a un contenitore che si trova all'interno di esso;

È equiparato al furto con scasso il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari, se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;

C 3.1.2 Rapina

rapina, cioè furto con minaccia di violenza o effettivo uso di violenza nei confronti degli assicurati o di persone che lavorano nel nucleo familiare, nonché furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, svenimento o infortunio;

C 3.1.3 Furto semplice

se concordato, furto semplice, ossia furto che non viene considerato né furto con scasso né rapina. La perdita e lo smarrimento di oggetti non sono considerati furto semplice. Il furto da veicoli chiusi a chiave è considerato furto semplice.

Sono coassicurati:

C 3.1.4 Danneggiamento durante il trasloco

danneggiamento e perdita della mobilia domestica in occasione del trasloco di un assicurato (cambiamento di abitazione) entro il territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein. Per ogni periodo di cinque anni a cominciare dalla prima decorrenza della presente copertura, è indennizzato al massimo un danno; la prestazione è limitata alla somma indicata nella polizza;

C 3.1.5 Cose all'interno dello stabile

danneggiamenti a cose assicurate all'interno dello stabile nonché – nei limiti della somma assicurata per la mobilia domestica – a parti interne dello stabile ell'abitazione anche senza furto, qualora un soggetto non autorizzato penetri nell'edificio stesso e siano coperti i danni da furto;

C 3.1.6 Danneggiamento dello stabile

danneggiamento allo stabile in caso di furto assicurato o tentato furto nel domicilio, nei limiti della somma assicurata per la mobilia domestica, a condizione che questi casi non siano già coperti da un'altra assicurazione (copertura sussidiaria), anche qualora questa copertura sia limitata a una determinata somma.

C 3.2 Massimali per gioielli

Per i gioielli, ossia oggetti prodotti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da taschino di ogni genere, valgono i massimali secondo la tabella seguente:

Rischio assicurato	Presso il domicilio	Fuori domicilio	Custodia	Massimale
Furto con scasso	●	●	a) In cassaforte di almeno 100 kg di peso o con certificazione EN 1143 -1, grado di resistenza minimo I b) In cassaforte murata	Nessuno
	●		Al di fuori di uno dei contenitori di sicurezza di cui alle lettere a) e b)	CHF 20'000 come da polizza; oltre tale cifra soltanto se è stato concordato un incremento
		●	Al di fuori di uno dei contenitori di sicurezza di cui alle lettere a) e b)	CHF 20'000 come da polizza
Rapina	●			Nessuno
		●	a) In cassaforte di almeno 100 kg di peso o con certificazione EN 1143 - 1, grado di resistenza minimo I b) In cassaforte murata	Nessuno
		●	Al di fuori di uno dei contenitori di sicurezza di cui alle lettere a) e b)	CHF 20'000 come da polizza
Furto semplice, se menzionato nella polizza	●			CHF 20'000 come da polizza; oltre tale cifra soltanto se è stato concordato un incremento
		●		Nei limiti della somma concordata nella polizza per il furto semplice fuori domicilio

C 3.3 Sono assicurati in virtù di accordi speciali

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

C 3.3.1 Denaro contante

denaro contante contro il furto semplice;

C 3.3.2 Spese per la sostituzione di serrature

spese di sostituzione delle serrature in caso di furto semplice e perdita.

C 3.4 Non sono assicurati

C 3.4.1 Assicurazione contro l'incendio e i danni causati da eventi naturali

I danni che si verificano in seguito a eventi inclusi nell'assicurazione incendio e danni della natura.

C 3.4.2 Utensili di proprietà del datore di lavoro

Il furto semplice di attrezzi e utensili professionali di proprietà del datore di lavoro.

C 3.4.3 Utensili di proprietà del datore di lavoro

Il furto semplice di attrezzi e utensili professionali di proprietà del datore di lavoro.

C 3.4.4 Danneggiamento in occasione di un trasloco

In caso di danneggiamento e perdita della mobilia domestica in occasione del trasloco di un assicurato come da articolo C3.1.4:

- a) i danni preesistenti;
- b) i danni dovuti agli effetti della temperatura;
- c) la scheggiatura, i danni dovuti a rigature, scalfitture e sfregi su oggetti smaltati o laccati;
- d) i danni dovuti a rigature, scalfitture, sfregi e pressione, le crepe nella levigatura nonché il distacco di parti incollate e di rivestimenti nel caso di mobili e parti in legno.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C 3.5 Obblighi

C 3.5.1 Contenuto di casseforti

La Società risponde per il contenuto di casseforti soltanto se chiuse a chiave e se la persona che ne è responsabile porta le chiavi con sé, se le chiavi sono conservate con diligenza o sono chiuse in un contenitore di analoghe caratteristiche, per le cui chiavi valgono le medesime disposizioni. Le presenti disposizioni si applicano, con le dovute modifiche, anche alla conservazione dei codici di serrature a combinazione.

C 3.5.2 Requisiti per le casseforti

Le casseforti con certificazione EN 1143-1 devono essere fissate a regola d'arte allo stabile, secondo le indicazioni del costruttore.

C 3.5.3 Soggiorni in albergo

Durante i soggiorni in albergo valori pecuniari e gioielli devono essere conservati in una cassaforte chiusa a chiave, se la persona che ne è responsabile non li indossa con sé o non li sorveglia personalmente.

C 3.5.4 Violazione degli obblighi

In caso di violazione di un obbligo di cui all'articolo C3.5, si applica l'articolo A6 delle Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, A Disposizioni comuni.

C 4 ACQUA

C 4.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni a cose assicurate dovuti a:

C 4.1.1 Fuoriuscita di acqua e altri liquidi

acqua e altri liquidi fuoriusciti da condutture e da installazioni e apparecchi ad esse collegati;

C 4.1.2 Acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio

acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio all'interno dello stabile, a condizione che l'acqua:

- a) sia penetrata nello stabile attraverso il tetto, da grondaie o tubi di scarico esterni;
- b) sia penetrata nello stabile attraverso finestre e porte chiuse;

C 4.1.3 Fuoriuscita di acqua da impianti di riscaldamento e cisterne

fuoriuscita di acqua e altri liquidi da impianti di riscaldamento, cisterne e circuiti con pompe di calore;

C 4.1.4 Fuoriuscita di acqua da materassi ad acqua e acquari

fuoriuscita di acqua da materassi ad acqua, acquari, fontane ornamentali, umidificatori, deumidificatori e climatizzatori portatili;

C 4.1.5 Rigurgito dalla rete di scarico

rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione all'interno dello stabile;

C 4.1.6 Falda freatica e acqua di pendio

falda freatica e acqua di pendio (= acque sotterranee) all'interno dello stabile.

C 4.1.7 Danni causati dal gelo

danni dovuti al gelo, cioè le spese per la riparazione e il disgelo di impianti idraulici danneggiati dal gelo e degli apparecchi che vi sono collegati, qualora essi siano stati installati all'interno dello stabile dal contraente in qualità di inquilino;

C 4.1.8 Perdita d'acqua

le spese per la perdita d'acqua a seguito di un evento di cui all'articolo C4.1.1.

C 4.2 Non sono assicurati

C 4.2.1 Penetrazione di acqua attraverso abbaini e finestre da tetto aperti

I danni causati da acqua piovana e acqua formatasi in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio, penetrata nello stabile attraverso abbaini e finestre da tetto aperti o aperture del tetto praticate in occasione di lavori di costruzione, ristrutturazione o di altro genere.

C 4.2.2 Riempimento e svuotamento di contenitori di liquidi

I danni provocati in fase di riempimento e svuotamento di contenitori di liquidi e condotte, nonché in occasione di opere di revisione.

C 4.2.3 Condutture

I danni agli impianti e alle apparecchiature collegati alle condotte, che vengono causati dalla fuoriuscita di liquidi all'interno degli stessi.

C 4.2.4 Mancanza di acqua

I danni dovuti alla mancanza di acqua.

C 4.2.5 Danni dovuti a rigurgito

I danni causati da rigurgito dei quali è responsabile il proprietario della canalizzazione.

C 4.2.6 Fuoriuscita di liquidi da condutture pubbliche

I danni dovuti a liquidi provenienti da condotte pubbliche.

C 4.2.7 Danni ai liquidi

I danni ai liquidi fuoriusciti stessi.

C 4.2.8 Assicurazione contro l'incendio e i danni della natura

I danni che si verificano in seguito a eventi coperti dall'assicurazione incendio e danni della natura.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C 5 VETRI

C 5.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati:

C 5.1.1 Danni da rottura

danni da rottura alle cose coperte dall'assicurazione vetri (fatte salve le previsioni di cui all'articolo C5.2.5);

C 5.1.2 Danni consecutivi e complementari

i danni consecutivi e complementari alla mobilia domestica e agli oggetti coperti dall'assicurazione vetri in seguito a danni assicurati da tale copertura. Sono altresì assicurati gli adeguamenti tecnici resi necessari dal danno coperto. La prestazione è limitata alla somma indicata nella polizza.

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

C 5.1.3 Disordini interni

i danni da rottura determinati da disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e dalle contromisure adottate su cose coperte dall'assicurazione vetri. Decade l'esclusione dei danni dovuti a disordini interni di cui all'articolo C1.5.9 a) quarto elenco delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C 5.2 Cose assicurate

La copertura assicurativa si estende ai locali utilizzati esclusivamente dagli assicurati. In base a quanto

convenuto e se indicato nella polizza, si intendono assicurati:

C 5.2.1 vetri dello stabile;

C 5.2.2 vetri della mobilia;

C 5.2.3 Piastre in pietra naturale o artificiale

piastre in pietra naturale o artificiale utilizzate come mobilia, piani di copertura per cucina, WC e bagno, davanzali delle finestre e piastre in vetroceramica da cucina;

C 5.2.4 Lavabi e lavandini

lavabi, lavandini, WC (comprese le cassette di scarico), bidè e orinatoi (ivi incluse le relative pareti divisorie);

C 5.2.5 Piatti doccia e vasche da bagno

il danneggiamento improvviso e imprevisto di piatti doccia e vasche da bagno. La prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza;

C 5.2.6 Collettori e celle solari

vetri di collettori e celle solari. La prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza;

C 5.2.7 Rivestimenti di pareti e facciate

rivestimenti in vetro di facciate e pareti esterne dello stabile nonché vetromattoni. La prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza.

Sono assicurati plexiglas e analoghi materiali plastici utilizzati al posto del vetro.

C 5.3 Non sono assicurati

C 5.3.1 Specchi portatili, vetri ottici, stoviglie di vetro

I danni a specchi portatili, vetri ottici, stoviglie di vetro, vetri concavi (esclusi gli acquari) e corpi illuminanti di ogni genere, lampadine elettriche, tubi fluorescenti e al neon, vetri di orologi da polso e da taschino, nonché di apparecchi elettrici ed elettronici (a eccezione di piastre in vetroceramica, forni e vaporiere).

C 5.3.2 Piastrelle e lastre

I danni a piastrelle nonché a lastre di rivestimento per pareti e pavimenti.

C 5.3.3 Assicurazione contro l'incendio e i danni causati da eventi naturali

I danni che si verificano in seguito a eventi coperti dall'assicurazione incendio e danni della natura (a eccezione del bang sonico).

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C 6 BAGAGLIO DA VIAGGIO

C 6.1 Cose e spese assicurate

Sono assicurati:

C 6.1.1 Bagaglio di viaggio

Gli oggetti facenti parte della mobilia domestica che gli assicurati portano con sé in viaggio.

C 6.1.2 Bagaglio sostitutivo

Le spese per acquisti resi indispensabili per ritardata consegna del bagaglio di viaggio affidato a un vettore per il trasporto.

C 6.2 Validità territoriale

Sono assicurati viaggi al di fuori del comune di domicilio che durano più di otto ore.

C 6.3 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna come pure i danni dovuti a perdita e scomparsa.

C 6.4 Non sono assicurati

C 6.4.1 Biciclette, veicoli e barche

Biciclette, veicoli e barche compresi i relativi accessori.

C 6.4.2 Valori pecuniari, gioielli e atti

Valori pecuniari, gioielli, titoli di viaggio, francobolli, atti e documenti commerciali.

C 6.4.3 Mercì e utensili professionali

Mercì, attrezzi e utensili professionali.

C 6.4.4 Roditori e parassiti

Danni provocati da roditori e parassiti.

C 6.4.5 Effetti dell'azione graduale della temperatura

Danni causati dall'azione graduale di temperatura e agenti atmosferici.

C 6.4.6 Usura e logoramento

Danni determinati da usura, logoramento e dalle caratteristiche intrinseche dell'oggetto.

C 6.4.7 Attrezzi sportivi

Danni che si verificano durante l'utilizzo di attrezzature sportive (es. sci).

C 6.4.8 Disposizioni di autorità

Danni riconducibili a disposizioni delle autorità.

C 6.4.9 Assicurazione incendio, danni della natura, furto, acqua e vetri

Danni che si verificano in seguito a eventi coperti dall'assicurazione incendio e danni della natura, furto, acqua e vetri.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C 7 CASCO

C 7.1 Casco elettrodomestici

C 7.1.1 Cose assicurate

Apparecchiature facenti parte della mobilia domestica che funzionano a energia elettrica (da rete o batteria).

C 7.1.2 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna.

C 7.1.3 Non sono assicurati

- a) I veicoli a motore di qualunque tipo e aeromobili di qualunque tipo, compresi gli accessori e l'equipaggiamento (esclusi gli aeromobili non soggetti a obbligo di registrazione nella matricola degli aeromobili, compresi gli accessori e l'equipaggiamento).
- b) I danni provocati da roditori e parassiti.
- c) I danni causati dall'azione progressiva della temperatura e degli agenti atmosferici.
- d) I danni dovuti a usura e logoramento.
- e) I graffi e i danni alla vernice e gli scrostamenti.
- f) I danni da malversazione e appropriazione indebita.
- g) I danni da abbandono, perdita e smarrimento.
- h) I danni dovuti a virus informatici.
- i) I danni che si verificano in seguito a eventi coperti dall'assicurazione incendio e danni della natura, furto, acqua e vetri.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C 7.2 Casco attrezzature sportive

C 7.2.1 Cose assicurate

Attrezzature sportive facenti parte della mobilia domestica come sci, tavole da snowboard e da surf, rollerblade, ecc. nonché il relativo equipaggiamento di protezione (es. caschi, paracolpi). Le biciclette sono considerate attrezzatura sportiva solo a partire da un prezzo di listino di CHF 1'000.

C 7.2.2 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna.

C 7.2.3 Non sono assicurati

- a) I veicoli a motore di qualunque tipo e aeromobili di qualunque tipo, compresi gli accessori e l'equipaggiamento (fatta esclusione per biciclette elettriche per cui non è prescritta un'assicurazione responsabilità civile o per cui è prescritta al massimo un'assicurazione responsabilità civile per ciclomotori, compresi gli accessori e l'equipaggiamento).
- b) Gli animali.
- c) I capi di abbigliamento e le calzature non appartenenti all'equipaggiamento dell'attrezzatura sportiva assicurata.
- d) Le attrezzature sportive e le componenti dell'equipaggiamento impiegato durante le competizioni.
- e) I danni provocati da roditori e parassiti.
- f) I danni causati dall'azione progressiva della temperatura e degli agenti atmosferici.
- g) I danni dovuti a usura e logoramento.
- h) I graffi e i danni alla vernice e gli scrostamenti.
- i) I danni da malversazione e appropriazione indebita.
- j) I danni da abbandono, perdita e smarrimento.
- k) I danni che si verificano in seguito a eventi coperti dall'assicurazione incendio e danni della natura, furto, acqua e vetri.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C 8 ALL RISK

C 8.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna come pure i danni dovuti a perdita e scomparsa.

C 8.2 Non sono assicurati

I danni dovuti a:

C 8.2.1 Usura e logoramento

normale usura, invecchiamento, logoramento, deformazione, deterioramento, imbrattamento e danneggiamento per effetto dell'impiego previsto;

C 8.2.2 Azione del clima

azione del clima, come temperatura, umidità o secchezza dell'aria, nonché azione della luce e di altri tipi di irradiazione;

C 8.2.3 Caratteristiche intrinseche ovvero carenze qualitative

caratteristiche intrinseche ovvero carenze qualitative dell'oggetto stesso;

C 8.2.4 Animali domestici

graffi, morsi, escrementi, secrezioni e vomito di animali domestici;

C 8.2.5 Penetrazione di acqua attraverso abbaini e finestre da tetto aperti

acqua penetrata nello stabile attraverso abbaini e finestre da tetto aperti o aperture del tetto praticate in occasione di lavori di costruzione, ristrutturazione o di altro genere;

C 8.2.6 Confisca

confisca e altre disposizioni delle autorità;

C 8.2.7 malversazione e frode;

C 8.2.8 roditori e parassiti;

C 8.2.9 Virus

virus informatici;

nonché danni a:

C 8.2.10 Attrezzature sportive e biciclette

attrezzature sportive e biciclette, compreso l'intero equipaggiamento, durante l'utilizzo nel corso di competizioni;

C 8.2.11 Animali domestici

animali domestici in seguito a malattia.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C 8.3 Spese assicurate

In relazione al danno assicurato sono coperte le seguenti spese (liquidate fino all'importo pattuito oltre alla somma assicurata per la mobilia domestica):

C 8.3.1 Spese assicurate dalle «Disposizioni comuni»

Spese di cui all'articolo C1.3.3 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica – Disposizioni comuni;

C 8.3.2 Spese per perdita d'acqua

Spese per i maggiori consumi causati dalla rottura di una condotta con conseguente fuoriuscita incontrollata di acqua e che vengono addebitati nella fattura dell'azienda del servizio idrico;

C 8.3.3 Spese dovute al gelo

Spese per lo sghiacciamento e la riparazione di condotte idriche congelate o danneggiate dal gelo, installate all'interno dello stabile dal contraente in qualità di inquilino, e relative apparecchiature collegate.

C 8.4 Danni assicurati agli stabili

Entro i limiti della somma assicurata per la mobilia domestica sono assicurati presso il domicilio:

C 8.4.1 Danneggiamento dello stabile

i danni allo stabile in caso di furto assicurato o tentato furto;

C 8.4.2 Danni all'interno dello stabile

i danni causati all'interno dello stabile da un soggetto non autorizzato introdottosi nello stabile stesso.

C 8.5 Massimi

C 8.5.1 Danni da eventi naturali

Valgono le franchigie e le limitazioni delle prestazioni previste dalla legge ai sensi delle disposizioni del capitolo «Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali» della «Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private».

I danni che si verificano in tempi e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla medesima causa atmosferica o tettonica.

Sono considerati danni da eventi naturali i danni conseguenti ai seguenti eventi: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti; l'elenco è da considerarsi conclusivo.

C 8.5.2 Gioielli

Per i gioielli, cioè oggetti prodotti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da tasca di ogni tipo, in caso di furto, perdita e smarrimento si applicano i massimali previsti nella polizza, se gli oggetti sono conservati al di fuori dei seguenti contenitori di sicurezza:

- cassaforte di almeno 100 kg di peso;
- cassaforte con certificazione EN 1143-1, grado di resistenza minima I;
- cassaforte murata.

Non è previsto massimale in caso di minaccia di violenza o effettivo uso di violenza nei confronti degli assicurati o di persone che lavorano nel nucleo familiare, nonché in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, svenimento o infortunio.

C 8.5.3 Valori pecuniari

I valori pecuniari di cui all'articolo C1.3.2 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica – Disposizioni comuni sono limitati alla somma concordata nella polizza.

C 8.5.4 Bagaglio sostitutivo

Le spese per gli acquisti che si rendono indispensabili per la ritardata consegna del bagaglio di viaggio affidato a un vettore per il trasporto, sono limitati alla somma indicata nella polizza.

C 8.6 Obblighi

C 8.6.1 Contenuto di casseforti

La Società risponde per il contenuto di casseforti soltanto se chiuse a chiave e se la persona che ne è responsabile porta le chiavi con sé, se le chiavi sono conservate con diligenza o sono chiuse in un contenitore di analoghe caratteristiche, per le cui chiavi valgono le medesime disposizioni. Le presenti disposizioni si applicano, con le dovute modifiche, anche alla conservazione dei codici di serrature a combinazione.

C 8.6.2 Requisiti per le casseforti

Le casseforti con certificazione EN 1143-1 devono essere fissate a regola d'arte allo stabile, secondo le indicazioni del costruttore.

C 8.6.3 Soggiorni in albergo

Durante i soggiorni in albergo valori pecuniari e gioielli devono essere conservati in una cassaforte chiusa a chiave, se la persona che ne è responsabile non li indossa con sé o non li sorveglia personalmente.

C 8.6.4 Violazione degli obblighi

In caso di violazione di un obbligo di cui all'articolo C8.6, si applica l'articolo A6 delle Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, A - Disposizioni comuni.

C 8.7 Basi contrattuali complementari

Per quanto qui non previsto si applica quanto previsto in C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni, ad eccezione dei seguenti articoli: C1.9.2 c), d), f), g) e j).

C 9 COSTRUZIONI MOBILI, CASE MOBILI (MOBILE HOME) E ROULOTTE NON IMMATRICOLATE

C 9.1 Cose e spese assicurate

In attuazione degli articoli C1.4.1 ovvero C1.4.2 nonché a modifica dell'articolo C1.3 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica – Disposizioni comuni, sono assicurati:

- al valore a nuovo, la costruzione mobile, la casa mobile (mobile home) o la roulotte non immatricolata con luogo di stazionamento fisso;
- le spese di sgombero, se menzionate nella polizza;
- al valore a nuovo, il contenuto della costruzione mobile, della casa mobile (mobile home) o della roulotte non immatricolata, se indicato nella polizza.

C 9.2 Non sono assicurati

A integrazione dell'articolo C1.5 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni, non sono assicurati:

- a) valori pecuniari ovvero denaro contante, carte di credito e carte cliente, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle non incastonate;
- b) gioielli, ossia oggetti prodotti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da taschino di ogni genere;
- c) effetti di ospiti;
- d) biciclette;
- e) attrezzi e utensili professionali;

C 9.3 Luogo di assicurazione

A modifica dell'articolo C1.2 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C1 Mobilia domestica – Disposizioni comuni, l'assicurazione vale unicamente nel luogo di stazionamento fisso riportato nella polizza. In caso di trasloco entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa si applica anche durante il trasloco e nel nuovo luogo di stazionamento.

C 9.4 Rischi e danni assicurati

I rischi assicurati sono specificati nella polizza. Sono assicurabili:

C 9.4.1 I danni causati da incendio e danni della natura

Sono coperti i danni agli oggetti assicurati, ai sensi delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C2 Mobilia domestica - Incendio e danni della natura.

Non sono assicurati:

A integrazione dell'articolo C2.2 ovvero a modifica dell'articolo C2.1 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C2 Mobilia domestica - Incendio e danni della natura:

- a) danni da abbruciacchiature e calore nonché danni causati da fuoco utilitario;
- b) danni causati dall'energia elettrica;
- c) danni causati dall'interruzione di corrente.

C 9.4.2 Il furto

Sono coperti i danni agli oggetti assicurati ai sensi delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C3 Mobilia domestica – Furto, ivi incluso il furto semplice; il contenuto (se indicato nella polizza) è assicurato contro il furto semplice soltanto se viene sottratto insieme alla costruzione mobile, alla casa mobile (mobile home) o alla roulotte.

La costruzione mobile, la casa mobile (mobile home) e la roulotte sono considerate stabili ai sensi dell'articolo C3.1.1 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C3 Mobilia domestica – Furto.

Non sono assicurati:

A integrazione dell'articolo C3.4 ovvero a modifica all'articolo C3.1 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C3 Mobilia domestica – Furto:

- a) danneggiamento e perdita della mobilia domestica in occasione del trasloco di un assicurato.

C 9.4.3 I danni d'acqua

Gli articoli da C4.1.1 a C4.1.8 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C4 Mobilia domestica - Acqua, vengono sostituiti dalla seguente disposizione:

Sono assicurati i danni a cose assicurati causati da acqua fuoriuscita da condutture ad uso esclusivo della costruzione mobile, della casa mobile (mobile home) o della roulotte, nonché da installazioni e apparecchi collegati a tali condutture.

Non è assicurato:

Valgono le esclusioni previste dall'articolo C4.2 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C4 Mobilia domestica – Acqua.

C 9.4.4 I danni a vetri

Valgono la copertura assicurativa indicata nella polizza e le disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, C5 Mobilia domestica – Vetri.

C 9.5 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre a seconda della copertura concordata, le disposizioni:

- C2 Mobilia domestica - Incendio e danni della natura;
- C3 Mobilia domestica - Furto;
- C4 Mobilia domestica - Acqua;
- C5 Mobilia domestica – Vetri.

D 1 PERSONE ASSICURATE

D 1.1 Assicurazione per una o più persone

In base agli accordi pattuiti, la polizza può assumere una delle seguenti forme:

D 1.1.1 Assicurazione per la singola persona

È assicurato il contraente. Se il contraente si sposa o costituisce un'unione domestica registrata, l'assicurazione viene trasformata automaticamente in un'assicurazione di più persone. È dunque necessario comunicare la data del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica. La conversione automatica in un'assicurazione per più persone avviene anche se il coniuge o il partner registrato e/o i figli del contraente trasferiscono il proprio domicilio in Svizzera una volta ottenuto un permesso di ricongiungimento familiare. In questo caso occorre comunicare alla Società la data in cui è stata accolta la domanda di ricongiungimento. Il premio per l'assicurazione di più persone deve essere versato solo alla scadenza premi principale successiva al matrimonio o alla registrazione dell'unione domestica ovvero al rilascio dell'autorizzazione.

D 1.1.2 Assicurazione di più persone

Sono assicurati:

- a) il contraente;
- b) tutte le persone che convivono nell'economia domestica del contraente;
- c) in assenza di convivenza nell'economia domestica del contraente:
 - il coniuge o il partner registrato;
 - i figli celibi del contraente, del coniuge, del partner in coppia di fatto o unione domestica registrata, che non esercitano alcuna attività economica. Il reddito lordo annuo degli studenti fino a CHF 20'000 e lo stipendio d'apprendista non costituiscono reddito da attività economica;
- d) altre persone in qualità di capifamiglia per danni causati da figli minorenni assicurati e conviventi minorenni che si trovino temporaneamente e gratuitamente presso di loro.

D 1.2 Detentori di animali

Altre persone in qualità di detentori di animali di un assicurato, che vengono affidati loro in via provvisoria. Non sono assicurati i custodi di animali a titolo professionale.

D 1.3 Personale privato

Il personale privato del contraente per danni derivanti dalle sue incombenze contrattuali.

D 1.4 Proprietario del terreno

Il proprietario del terreno in quanto tale, qualora l'assicurato sia proprietario soltanto dello stabile ai sensi dell'articolo D3.9, ma non del relativo terreno (diritto di superficie).

D 2 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

D 2.1 Copertura assicurativa

L'assicurazione responsabilità civile privata protegge il patrimonio degli assicurati, in qualità di soggetti privati, contro le pretese avanzate da terzi in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile tramite:

- assunzione di richieste di risarcimento giustificate;
- tutela da richieste di risarcimento ingiustificate;
- ridimensionamento di richieste eccessive.

D 2.2 Danni assicurati

D 2.2.1 Danni a persone, danni a cose e danni patrimoniali

L'assicurazione copre le pretese avanzate nei confronti degli assicurati in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile, a seguito di:

- danni corporali, vale a dire omicidio, lesioni o altri danni alla salute di persone;
- danni materiali, vale a dire distruzione, danneggiamento o perdita di cose; morte, ferimento o smarrimento di animali;
- danni patrimoniali, tuttavia solo se essi sono la conseguenza di un danno corporale assicurato o di un danno materiale assicurato arrecato alla parte lesa.

D 2.2.2 Spese di prevenzione dei danni

Se in seguito a un evento improvviso si prevede l'imminente verificarsi di un danno corporale o materiale coperto, la garanzia si estende anche ai costi sostenuti dall'assicurato per l'adozione di misure immediate atte a prevenire il suddetto rischio (spese di prevenzione danni).

Anche le spese di prevenzione danni assicurate sono considerate danni e l'articolo D2.3 viene applicato per analogia anche alle spese per la prevenzione dei danni.

Non sono assicurati i costi per:

- le misure adottate a pericolo cessato, come per es. smaltimento di rifiuti e riempimento di impianti, serbatoi e condutture;
- l'accertamento di falle, difetti di funzionamento e cause di danni, ivi compreso il necessario svuotamento di impianti, serbatoi e condutture, nonché le spese di riparazione e modifica (es. spese di risanamento);
- le misure di prevenzione dei danni adottate a causa di nevicate o formazione di ghiaccio.

D 2.3 Prestazioni

Le prestazioni della Società, incluse tutte le prestazioni collaterali quali interessi, spese d'avvocato e giudiziarie, ecc., sono limitate, per ciascun evento, alla somma assicurata indicata in polizza al momento del verificarsi del danno. L'insieme dei danni imputabile alla medesima causa vale come un solo danno, anche se risultano danneggiate più persone o cose.

D 2.4 Validità territoriale

Salvo diversamente disposto, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

- le pretese per danni verificatisi negli USA o in Canada;
- le pretese connesse ad attività accessorie autonome in tutti i tipi di sport estremi come la discesa libera in mountain bike o city bike, il bungee jumping, il canyoning, lo snow rafting e il river rafting (questa lista non è da considerarsi esaustiva);
- le attività lavorative autonome a titolo accessorio, per il cui esercizio professionale manchi la necessaria autorizzazione;
- le richieste di risarcimento del datore di lavoro.

D 3 SOGGETTI E RISCHI ASSICURATI

D 3.1 Soggetto privato

È assicurata la responsabilità civile connessa al comportamento nella vita quotidiana privata.

D 3.2 Capofamiglia

È assicurata la responsabilità civile del capofamiglia.

D 3.3 Persone incapaci di discernimento

Se i figli o altri conviventi assicurati del contraente incapaci di intendere causano un danno, su richiesta del contraente la Società corrisponde un risarcimento massimo di CHF 200'000, ossia dello stesso ammontare previsto nei casi riguardanti soggetti in grado di intendere, anche se il capofamiglia non ha violato l'obbligo di sorveglianza e non è dunque responsabile. Sono tuttavia escluse le pretese di regresso avanzate da terzi.

D 3.4 Casalinga/casalingo

È assicurata la responsabilità civile correlata all'attività di casalinga/casalingo per la propria economia domestica.

D 3.5 Datore di lavoro privato

È assicurata la responsabilità civile per i danni causati da dipendenti privati, che operano nella famiglia del contraente, nell'esercizio delle attività previste dal loro contratto di lavoro.

D 3.6 Attività accessoria

È assicurata la responsabilità civile derivante da attività di lavoro autonomo accessorie svolte in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, purché il reddito annuo lordo complessivo non superi CHF 10'000. Per i danni del committente la prestazione è limitata a CHF 10'000 per ciascun evento.

Non sono assicurati:

- i danni a cose di cui un assicurato disponga a scopo d'uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi o che abbia preso in affitto, leasing o locazione;
- i danni riportati da cose in seguito all'esercizio o all'omissione di un'attività con o su di esse;
- le pretese per danni cagionati al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein;

D 3.7 Responsabile di cose affidate in consegna (danni a oggetti presi in consegna)

È assicurata la responsabilità civile per danni a oggetti affidati o affittati a un assicurato per l'uso, la conservazione, il trasporto o altri scopi.

Solo in presenza di una convenzione speciale e se indicate in polizza, sono assicurate le pretese risarcitorie per danni a:

- chiavi o badge di locali commerciali, inclusi i danni consecutivi;
- cavalli, compresi i danni a finimenti e a veicoli da tiro.

Non sono assicurate le pretese per danni a:

- cose oggetto di un contratto di locazione/acquisto o leasing;
- materiale dell'esercito, della protezione civile e dei vigili del fuoco preso in consegna;
- oggetti preziosi, denaro contante, carte di credito e fidelity card, cartevalori, documenti, progetti e manoscritti;
- veicoli a motore, natanti e aeromobili, accessori compresi (salvo quanto previsto agli articoli da D3.16 a D3.19 e da D5.8 a D5.10);
- oggetti del datore di lavoro (salvo quanto previsto all'articolo D5.5).

D 3.8 Locatario di stabili e locali

È assicurata la responsabilità civile per danni ai seguenti oggetti in locazione per uso proprio:

- a) appartamenti, edifici residenziali e locali, nonché gli impianti ivi normalmente presenti, esclusi invece i beni mobili in locazione insieme alle unità abitative;
- b) stanze d'albergo, seconde case, appartamenti e case di vacanza, nonché case mobili (mobile home) e roulotte stazionarie non immatricolate. Sono ugualmente assicurati i danni ai beni mobili in locazione insieme alle unità abitative;
- c) locali, stanze e tende adibiti a sedi di eventi e feste. Sono ugualmente assicurati i danni ai beni mobili in locazione insieme a tali spazi.

È assicurato l'utilizzo privato e non commerciale.

Tuttavia è assicurata anche la responsabilità civile per danni a oggetti e locali come da articoli D3.8 a) e b) a condizione che questi vengano utilizzati anche per un'attività di lavoro autonomo accessoria ai sensi dell'articolo D3.6.

D 3.9 Proprietà di stabili e terreni

L'assicurazione si applica alle proprietà immobiliari e fondiari situate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein come da articoli D3.9.1 e D3.9.2.

D 3.9.1 Proprietà di stabili (esclusa proprietà per piani)

È assicurata la responsabilità civile del proprietario di:

- case unifamiliari e plurifamiliari composte da non oltre tre appartamenti nonché relativi terreni, abitate dal proprietario stesso e utilizzate esclusivamente a scopo residenziale;
- case di vacanza unifamiliari, case mobili (mobile home) e roulotte stazionarie non immatricolate nonché relativi terreni.

È coassicurata la responsabilità civile del proprietario degli impianti e delle installazioni funzionali a quanto sopra e destinati all'uso privato, nonché i relativi terreni.

D 3.9.2 Proprietà per piani

È assicurata la responsabilità civile del proprietario di:

- appartamenti, in proprietà per piani, destinati esclusivamente all'uso abitativo personale e relativi terreni;
- appartamenti di vacanza in proprietà per piani e relativi terreni.

È coassicurata la responsabilità civile del proprietario per piani degli impianti e delle installazioni funzionali a quanto sopra e destinati all'uso privato, nonché i relativi terreni.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento per danni causati da:

- parti di stabile e terreni assegnati al comproprietario in diritto esclusivo;
- parti di stabili, terreni, locali o impianti a uso comune, limitatamente alla quota di proprietà del comproprietario assicurato.

Se è stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile per stabili, la copertura vale solo per la parte eccedente la somma assicurata della suddetta polizza. In caso di richieste di risarcimento della comunità dei proprietari nei confronti del comproprietario assicurato con la presente polizza, non è assicurata la parte di danno corrispondente alla quota di proprietà dell'assicurato secondo quanto risulta dal registro immobiliare.

D 3.10 Terreni non edificati

È assicurata la responsabilità civile del proprietario, del locatario o dell'affittuario di terreni non edificati situati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, ivi incluse le capanne da giardino e altre attrezzature connesse alla loro gestione.

D 3.11 Committente d'opera

È assicurata la responsabilità civile del committente d'opera, a condizione che la somma totale di costruzione non superi CHF 100'000. L'assicurazione è limitata alla responsabilità civile degli assicurati ai sensi degli articoli da D3.8 a D3.10 e D3.12.

D 3.12 Pregiudizi ambientali

D 3.12.1 Evento repentino e imprevisto

È assicurata la responsabilità civile per danni corporali e materiali connessi a un pregiudizio ambientale soltanto se tale pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che esiga inoltre interventi immediati quali comunicazione all'autorità competente, allertamento della popolazione, adozione di misure di prevenzione o riduzione dei danni ecc.. Sono inoltre assicurate le pretese per danni corporali e materiali connessi a un pregiudizio all'ambiente conseguenza della fuoriuscita di sostanze nocive per il terreno o per le acque, come carburanti e combustibili allo stato liquido, acidi, basi e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scolo), qualora detta fuoriuscita sia causata da ruggine perforante o perdite di un impianto stabilmente fissato al terreno e richieda contromisure immediate ai sensi del capoverso precedente. La presente copertura assicurativa è operante soltanto se il contraente dimostra che l'impianto è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni in materia.

D 3.12.2 Pregiudizi ambientali

Sono considerati pregiudizi ambientale:

- il deterioramento persistente dello stato dell'aria, delle acque (falde freatiche comprese), del suolo, della flora o della fauna da parte di qualunque agente;
- ogni circostanza che possa essere definita danno ambientale ai sensi del diritto vigente.

D 3.12.3 Non assicurato

Non sono assicurate le pretese:

- relative a più eventi simili, che congiuntamente arrecano pregiudizio ambientale, o ad azioni costanti che non sono conseguenza di un evento singolo, improvviso e imprevisto (es. stitilicidio di sostanze dannose nel suolo, versamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili). È fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo D3.12.1, capoverso 2;
- relative al ripristino di specie protette o habitat naturali, nonché per danni all'aria e a suolo, acque, flora e fauna non oggetto di proprietà privata in senso civilistico, fatte salve le spese per la prevenzione dei danni di cui all'articolo D2.2.2;
- relative a depositi di rifiuti e contaminazioni del suolo o delle acque preesistenti alla decorrenza del contratto;
- relative alla proprietà o alla gestione di impianti di deposito, trattamento, trasferimento o eliminazione di rifiuti, altri prodotti di scarto o materiale riciclabile. La copertura assicurativa è invece garantita per gli impianti destinati al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata dei propri rifiuti, prodotti di scarto oppure alla depurazione o al trattamento preliminare delle proprie acque di scolo.

D 3.12.4 Provvedimenti di autorità

Gli assicurati hanno l'obbligo di provvedere affinché i provvedimenti emessi dalle autorità in merito a risanamenti e misure analoghe vengano applicati entro i termini previsti.

D 3.13 Sport e altre attività ricreative

È assicurata la responsabilità civile connessa alla pratica di sport e altre attività ricreative.

Sono assicurati i danni materiali di importo non superiore a CHF 2'000 per evento insorti durante lo svolgimento di un'attività sportiva senza responsabilità civile del praticante tale attività.

Le attività sportive e ricreative elencate al punto D5 sono incluse nella copertura solo in base a un accordo particolare e se indicate nella polizza.

D 3.14 Esercito, protezione civile, vigili del fuoco

È assicurata la responsabilità civile durante il servizio militare, di protezione civile o di vigile del fuoco a titolo non professionale.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione i danni a materiali dell'esercito, della protezione civile e dei vigili del fuoco.

D 3.15 Detentore di animali

È assicurata la responsabilità civile del detentore di animali.

Sono assicurati i danni di importo non superiore a CHF 2'000 per evento,

- provocati dai suddetti animali in assenza di responsabilità civile del detentore o del custode;
- arrecati dai suddetti animali a una persona temporaneamente incaricata della loro custodia (a titolo non professionale), anche in assenza di responsabilità civile.

D 3.16 Proprietario, conducente e utente di natanti

È assicurata la responsabilità civile in qualità di:

- proprietario, conducente e utente attivo di natanti che non sono soggetti ad alcun obbligo assicurativo in Svizzera né lo sarebbero se fossero utilizzati in Svizzera, per i danni arrecati dal natante utilizzato;
- conducente e utente attivo di natanti di terzi che non sono soggetti ad alcun obbligo assicurativo in Svizzera né lo sarebbero se fossero utilizzati in Svizzera, per i danni arrecati al natante utilizzato;
- passeggero e utente puramente passivo di natanti di terzi per i danni al natante utilizzato e per i danni non coperti dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria del natante.

Non è assicurata (fatto salvo quanto indicato all'articolo D5.10):

- la responsabilità civile del conducente e utente attivo di natanti di terzi per i danni al natante utilizzato cagionati in qualità di membro di un club;

- la responsabilità civile del proprietario, conducente e utente attivo di natanti per danni cagionati durante la partecipazione a regate agonistiche.

D 3.17 Proprietario, conducente e utente di biciclette e ciclomotori

D 3.17.1 Danni causati da biciclette

È assicurata la responsabilità civile del proprietario, conducente e utente di biciclette, per i danni causati dai suddetti veicoli.

La copertura assicurativa per danni derivanti dall'impiego agonistico in manifestazioni ciclistiche ai sensi dell'articolo 72 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) sussiste solo se la responsabilità civile non è già altrimenti coperta.

D 3.17.2 Danni causati da ciclomotori

È assicurata la responsabilità civile del proprietario, conducente e utente di ciclomotori, per i danni causati dai suddetti veicoli. L'assicurazione si fa carico della parte di risarcimento che supera la somma assicurata stabilita nella copertura obbligatoria.

In assenza dell'assicurazione prescritta dalla legge decade anche la copertura del presente contratto. La copertura assicurativa sussiste invece per le corse autorizzate senza l'assicurazione obbligatoria.

D 3.17.3 Danni a biciclette e ciclomotori di terzi utilizzati dall'assicurato

È assicurata la responsabilità civile del conducente e utente di biciclette e ciclomotori di terzi per i danni causati ai suddetti veicoli.

D 3.18 Detentore, conducente e utente di veicoli a motore

D 3.18.1 Veicoli a motore non soggetti all'obbligo assicurativo di legge

È assicurata la responsabilità civile:

- a) del detentore, del conducente e dell'utente attivo di veicoli a motore durante l'impiego del veicolo senza targa, su aree non adibite a pubblico passaggio, per i danni provocati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein dal veicolo a motore utilizzato. In caso di obbligo di prestazione da parte dell'assicuratore di responsabilità civile del veicolo a motore, questa copertura decade;
- b) del proprietario, del conducente e dell'utente attivo di veicoli a motore come previsto dall'art. 38 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV) per i danni causati da tali veicoli (p.es. carrozzella per disabili);
- c) del conducente e dell'utente attivo di veicoli a motore assicurati di terzi ai sensi dell'art. D3.18.1 a) e b) per danni cagionati al veicolo utilizzato.

D 3.18.2 Danni derivanti dall'utilizzo di veicoli a motore di terzi immatricolati, fino a 3,5 tonnellate

Per quanto riguarda gli articoli D3.18.2 a) e b) si applica quanto segue:

- è assicurata la responsabilità civile per le corse occasionali non regolari in quanto conducente e utente attivo di tali veicoli.
A titolo di esempio, sono considerate occasionali e non regolari le corse assicurate che hanno luogo al massimo una volta alla settimana per un periodo di non oltre due mesi o ininterrottamente per non più di una settimana.

Sono assicurati:

- a) i danni a terzi non coperti dall'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore
Sono assicurati i danni a terzi provocati da veicoli a motore recanti targa svizzera o del Principato del Liechtenstein, a condizione che non siano inclusi nell'assicurazione responsabilità civile del veicolo.
- b) la perdita del bonus nell'assicurazione responsabilità civile
Per i veicoli a motore con targhe svizzere o del Principato del Liechtenstein è assicurato il premio aggiuntivo per la retrocessione della classe di merito fino al recupero della classe di assegnazione valida alla data del sinistro. Il calcolo del premio aggiuntivo viene impostato sul premio di base, sulla classe di merito e sul sistema di scaglionamento premi validi al momento del sinistro. Non c'è indennizzo se la Società rifonde le spese legate al danno all'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore (meno le franchigie).
- c) l'aumento della somma assicurata per la responsabilità civile dei veicoli a noleggio nel resto d'Europa
In caso di veicoli noleggiati in un paese europeo presso imprese di noleggio di veicoli, la responsabilità civile del conducente e dell'utente attivo è assicurata per la differenza tra la somma assicurata con la polizza di responsabilità civile del veicolo e la somma assicurata minima prescritta in Svizzera a norma di legge, al massimo tuttavia per la somma assicurata indicata in polizza. Tale copertura vale per una durata di noleggio del veicolo di massimo un mese.

D 3.18.3 Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati dall'assicurato, immatricolati con targhe europee, fino a 3,5 tonnellate

È assicurata la responsabilità civile del conducente e utente attivo di tali veicoli per i danni materiali causati in modo accidentale a detti veicoli durante corse occasionali non regolari.

A titolo di esempio, sono considerate occasionali e non regolari le corse assicurate che hanno luogo al massimo una volta alla settimana per un periodo di non oltre due mesi o ininterrottamente per non più di una settimana. Se esiste un'assicurazione casco con la copertura dei danni da collisione, è assicurata esclusivamente la

franchigia. Per i veicoli a motore con targhe svizzere o del Principato del Liechtenstein è assicurato anche il premio aggiuntivo dovuto alla retrocessione della classe di merito fino al recupero della classe di assegnazione valida alla data del sinistro. Il calcolo del premio aggiuntivo viene impostato sul premio di base, sulla classe di merito e sul sistema di scaglionamento premi validi al momento del sinistro. Il diritto a questo indennizzo decade se la Società risarcisce all'assicurazione casco le sue spese legate al sinistro.

Non sono assicurati:

- a) i danni ai veicoli, se l'assicurato o il suo datore di lavoro sono detentori del veicolo;
- b) i danni a veicoli a motore trainati o spinti;
- c) le spese per veicoli sostitutivi o in affitto e per mancato uso (fermo vettura);
- d) il deprezzamento tecnico o commerciale.

D 3.18.4 Danni da utilizzo puramente passivo di veicoli a motore di terzi

È assicurata la responsabilità civile in qualità di passeggero e utente puramente passivo di veicoli a motore di terzi per i danni al veicolo a motore utilizzato e per i danni non coperti dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria del veicolo a motore.

D 3.18.5 Esclusioni

In caso di pretese di cui all'articolo D3.18 non sono assicurati:

- a) i danni causati a o con veicoli provenienti da un servizio di car sharing, un'impresa di noleggio veicoli (ad eccezione dell'articolo D3.18.2 c)), di un'azienda dell'industria automobilistica o da questa ricevuti in custodia, indipendentemente da chi fosse alla guida del veicolo al verificarsi dell'evento assicurato;
- b) l'assunzione di deduzioni per colpa grave (fatto salvo quanto disposto all'articolo D5.1);
- c) la franchigia dell'assicurazione responsabilità civile per il veicolo utilizzato;
- d) la responsabilità civile connessa a corse effettuate dall'assicurato contro pagamento o professionalmente;
- e) la responsabilità civile derivante da incidenti in caso di gare, rally o analoghe competizioni di velocità, nonché durante la marcia su circuiti, percorsi di gara o aree di pubblica circolazione utilizzate per scopi agonistici nonché in caso di partecipazione a prove o gare fuoristrada o durante corsi di guida sportiva.

D 3.19 Detentore, conducente e utente di aeromobili

È assicurata la responsabilità civile in qualità di:

- detentore, conducente e utente attivo di velivoli di ogni tipo che non sono soggetti ad alcun obbligo assicurativo in Svizzera né lo sarebbero se fossero utilizzati in Svizzera, per i danni arrecati dal velivolo utilizzato, a condizione che non sussistano altre forme di garanzia della responsabilità civile;

- conducente e utente attivo di velivoli di terzi che non sono soggetti ad alcun obbligo assicurativo in Svizzera né lo sarebbero se fossero utilizzati in Svizzera, per i danni arrecati al velivolo utilizzato;
- passeggero e utente puramente passivo di velivoli di terzi per i danni al velivolo utilizzato e per i danni non coperti dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria del velivolo.

D 3.20 Rinuncia alla deduzione in caso di cortesia

Se a seguito di un atto di cortesia prestato dall'assicurato emerge a suo carico una responsabilità civile parziale, la Società rinuncia ad applicare nei suoi confronti la riduzione prevista in caso di atto di cortesia, a condizione che l'entità del danno non sia superiore a CHF 2'000.

D 4 ESCLUSIONI GENERALI

In aggiunta alle esclusioni di cui alle disposizioni degli articoli D1 - D3 e D5, non è accordata alcuna copertura assicurativa per:

D 4.1 Attività professionale

la responsabilità civile connessa a un'attività professionale, a un'azienda commerciale o agricola. Sono fatte salve le attività espressamente assicurate in polizza, nonché le attività di lavoro autonomo accessorie di cui all'articolo D3.6;

D 4.2 Danni propri

le pretese che riguardano gli assicurati o le persone che vivono nella loro stessa economia domestica, nonché le cose di loro proprietà; sono esclusi i danni del capofamiglia ai sensi dell'articolo D1.1.2 d), del detentore di animali ai sensi dell'articolo D1.2 e del personale privato ai sensi dell'articolo D1.3, nonché le lesioni corporali riportate da bambini che trascorrono le vacanze presso il contraente;

D 4.3 Dolo, crimini e delitti

la responsabilità civile degli assicurati per danni da questi personalmente provocati in quanto autori di delitti, crimini o atti di violenza commessi in maniera intenzionale;

D 4.4 Responsabilità assunta per contratto

le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto ed eccedente le prescrizioni legali, nonché le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo d'assicurazione previsto dalla legge o dal contratto;

D 4.5 Motivi di equità in caso di responsabilità di persone incapaci di discernimento

la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 54 CO (responsabilità di persone incapaci di discernimento), fatto salvo l'articolo D3.3;

D 4.6 Utilizzo di veicoli

danni derivanti dall'utilizzo di veicoli terrestri, natanti e aeromobili assicurati in occasione di spostamenti non consentiti dalle autorità;

D 4.7 Dati e programmi

le pretese derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software);

D 4.8 Chiavi di locali commerciali

le pretese per danni alle chiavi d'ufficio e ad altri strumenti per l'apertura di sistemi di chiusura aziendali quali, ad es., badge, nonché le pretese per danni connessi alla loro perdita, sempre incluse le relative spese;

D 4.9 Ordine di autorità

le spese per l'eliminazione e lo smaltimento di residui rinvenuti sul terreno, indipendentemente dalla loro provenienza, che per ordine delle autorità sono a carico degli assicurati;

D 4.10 Committente

la responsabilità civile del committente, connessa al danneggiamento di terreni e opere appartenenti a terzi a seguito di lavori di demolizione, movimentazione terra o costruzione, fatto salvo l'articolo D3.11;

D 4.11 Usura ed effetti di azioni prolungate

i danni dovuti all'usura (riportati, ad es. da pareti e soffitti, nonché da elementi verniciati) e altri danni causati da azione prolungata o il cui verificarsi era da ritenersi altamente probabile;

D 4.12 Carattere punitivo

richieste di risarcimento a carattere punitivo, in particolare punitive ed exemplary damages;

D 4.13 Radiazioni ionizzanti e raggi laser

la responsabilità civile per danni dovuti all'effetto di radiazioni ionizzanti e raggi laser;

D 4.14 Malattie infettive

le pretese avanzate in seguito alla trasmissione di malattie contagiose di uomini, animali o piante; le pretese connesse a manipolazioni genetiche;

D 4.15 Amianto

le pretese in relazione all'amianto o ai materiali che lo contengono;

D 4.16 Guerra, disordini e terrorismo

le pretese connesse a eventi bellici, disordini di ogni tipo e terrorismo.

D 5 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Solo in base ad accordi particolari e se riportato nella polizza, sono assicurati:

D 5.1 Rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave

La Società rinuncia al diritto alla riduzione delle prestazioni conferite dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA) in caso di colpa grave dell'assicurato.

Questa copertura assicurativa non è valida qualora:

- l'evento assicurato sia stato causato in stato di ebbrietà o di inattitudine alla guida o dopo l'abuso di stupefacenti o farmaci;
- il furto di un veicolo a motore appartenente a terzi sia imputabile a una colpa grave o a un'omissione da parte di una persona assicurata (come ad es. in caso di veicolo non chiuso regolarmente a chiave, di chiave di accensione lasciata inserita, di mancata attivazione del sistema antifurto o dell'immobilizzatore presente nel veicolo, ecc.);
- l'evento assicurato, in caso di utilizzo di veicoli appartenenti a terzi, sia imputabile a un eccesso di velocità.

D 5.2 Danni a cavalli presi in affitto / in prestito compresi i finimenti

È assicurata la responsabilità civile degli assicurati per danni subiti a seguito di infortunio a:

- cavalli presi in affitto, in prestito, in temporanea custodia o cavalcati per incarico di terzi, esclusa la vendita a prova;
- relativi finimenti dati in affidamento;
- tiri di cavalli affidati in custodia.

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata convenuta specificamente per ciascun sinistro.

Inoltre, in caso di temporanea impossibilità di usare il cavallo, l'indennità giornaliera convenuta viene erogata in proporzione alla parte di responsabilità e senza franchigia.

D 5.3 Responsabilità civile in qualità di cacciatore

È assicurata la responsabilità civile dei soggetti specificati nella polizza, a seconda di quanto convenuto in Svizzera o in tutto il mondo, in qualità di cacciatori, guardiacaccia o appaltatori di riserve di caccia, connessa all'impiego di cani durante l'attività di caccia, nonché alla partecipazione a manifestazioni di caccia sportiva (ad. es. esercitazioni di tiro e addestramento di cani da caccia). È altresì assicurata la responsabilità civile di guardiacaccia, battitori e altri aiutanti, derivante dall'esercizio delle loro mansioni al servizio dell'assicurato. Restano tuttavia coperte le pretese di responsabilità civile di queste persone.

Non sono assicurati:

- la responsabilità civile connessa ad attività di caccia svolta senza licenza valida;
- la responsabilità civile derivante dall'infrazione di disposizioni legali e delle autorità sulla caccia o sulla protezione della selvaggina;
- il danno alla selvaggina e alle colture.

D 5.4 Pretese derivanti dall'esercizio di un'attività professionale

In deroga all'articolo D4.1, la persona espressamente menzionata nella polizza è assicurata durante l'esercizio dell'attività professionale anch'essa menzionata nella polizza.

Non sono assicurati:

- le pretese risarcitorie del datore di lavoro;
- i danni a cose di cui un assicurato, ai fini della propria attività professionale, disponga a scopo d'uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi o che abbia preso in affitto, leasing o locazione;
- i danni che, in relazione all'esercizio di tale professione, sono riportati da cose con le quali o sulle quali un assicurato svolga o ometta di svolgere un'attività;
- le pretese per danni cagionati o verificatisi negli USA o in Canada;
- le pretese connesse all'attività di istruttore o accompagnatore di tutti gli sport estremi quali la discesa libera in mountain bike o city bike, il bungee jumping, il canyoning, lo snow rafting e il river rafting (questa lista non è da considerarsi esaustiva).

D 5.5 Perdita delle chiavi d'ufficio avute in consegna al di fuori dell'orario di lavoro

In parziale deroga agli articoli D3.7 e D4.8, è assicurata la responsabilità civile per la perdita di chiavi d'ufficio al di fuori dell'orario di lavoro, comprese le spese per la necessaria modifica o sostituzione delle serrature e delle relative chiavi. I sistemi di chiusura computerizzata con relativi badge sono equiparati alle serrature e alle chiavi convenzionali.

D 5.6 Hole-in-one

Per la realizzazione di un hole-in-one da parte di un assicurato durante un torneo ufficiale di golf, la Società paga:

- i costi delle consumazioni presso la club house in occasione dei festeggiamenti fino alla relativa somma assicurata per evento indicata in polizza oppure;
- la donazione alla sezione juniores del club o a un'istituzione benefica fino alla relativa somma assicurata per evento indicata in polizza.

Almeno una persona deve avere presenziato all'hole-in-one e le spese sostenute presso la club house o la donazione devono essere confermate dalla direzione del torneo e del club.

D 5.7 Responsabilità civile del detentore e dell'utente di aeromodelli

È assicurata la responsabilità civile della persona indicata per nome nella polizza quale detentore e la responsabilità civile degli assicurati quali utenti di aeromodelli di peso complessivo massimo pari a 30 kg per i quali in Svizzera è prescritta (o lo sarebbe se fossero utilizzati in Svizzera) un'assicurazione responsabilità civile ovvero una garanzia contro le pretese di responsabilità civile, salvo non sussistano altre forme di garanzia della responsabilità civile. Quando si utilizzano gli aeromodelli, la polizza deve essere portata al seguito a titolo di attestato di assicurazione.

Non sono assicurati i danni cagionati ad aeromodelli di terzi utilizzati.

D 5.8 Responsabilità civile del detentore, conducente e utente di go-kart e pocket bike

È assicurata la responsabilità civile del detentore, conducente e utente attivo di go-kart e pocket bike su piste allestite appositamente per tali veicoli, qualora non sussista un'altra copertura di responsabilità civile. L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile per danni a go-kart e pocket bike di terzi utilizzati occasionalmente non regolarmente dall'assicurato.

Non sono assicurati:

- le pretese risarcitorie del gestore della pista e del suo personale;
- i danni derivanti dall'impiego agonistico in manifestazioni sportive con veicoli a motore ai sensi dell'articolo 72 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) se la responsabilità civile è già altrimenti coperta.

D 5.9 Responsabilità civile del proprietario, detentore, conducente e utente di attrezzatura da kitesurf e kiteboard

È assicurata la responsabilità civile del proprietario, detentore, conducente e utente attivo di attrezzatura per kitesurf e kiteboard (tavole da surf con aquilone). L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile per danni ad attrezzatura di kitesurf e kiteboard di terzi utilizzata occasionalmente non regolarmente dall'assicurato.

La copertura assicurativa per danni derivanti dall'impiego agonistico in manifestazioni nautiche ai sensi dell'articolo 72 dell'Ordinanza sulla navigazione interna (ONI) sussiste solo se la responsabilità civile non è già altrimenti coperta.

D 5.10 Danni a natanti di terzi utilizzati cagionati in qualità di membro di un club come anche durante la partecipazione a regate

In deroga a quanto previsto dall'art. D3.16 è assicurata la responsabilità civile:

- del conducente e dell'utente attivo di natanti di terzi che non sono soggetti a obbligo assicurativo in Svizzera né lo sarebbero se fossero utilizzati in Svizzera per i danni al natante utilizzato cagionati in qualità di membro di un club;
- del proprietario, conducente e utente attivo di natanti che non sono soggetti a obbligo assicurativo in Svizzera né lo sarebbero se fossero utilizzati in Svizzera per danni cagionati durante la partecipazione a regate agonistiche.

E | OGGETTI DI VALORE E SPECIALI

E 1 OGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati gli oggetti designati nella polizza quali gioielli, orologi, quadri, pellicce, strumenti musicali, apparecchi acustici, altri oggetti d'arte e speciali di proprietà o in possesso del contraente o delle persone che convivono con lui in comunione domestica.

E 2 VALIDITÀ TERRITORIALE

La copertura assicurativa vale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nonché per i viaggi e i soggiorni temporanei, di durata non superiore a due anni, in tutto il mondo.

E 3 RISCHI E DANNI ASSICURATI

L'assicurazione copre i danni di cui tracce, testimoni o altri elementi legati alle circostanze forniscano prove conclusive e che siano riconducibili alle seguenti cause:

E 3.1 Furto (furto con scasso, rapina e furto semplice)

In mancanza della copertura complementare «Furto di gioielli e orologi da veicoli a motore, roulotte, case mobili (mobile home), imbarcazioni a motore e a vela» di cui all'articolo E4.2, l'indennizzo massimo ammonta alla somma che sarebbe erogata dall'assicurazione mobilia domestica qualora non sussistesse una polizza «Oggetti di valore e speciali»;

E 3.2 Danneggiamento causato da una forza esterna

danneggiamenti e distruzioni imprevisi e improvvisi causati da una forza esterna.

E 4 SONO ASSICURATI IN VIRTÙ DI ACCORDI SPECIALI

Per gioielli, orologi, pellicce, strumenti musicali e apparecchi acustici sono assicurati soltanto sulla base di accordi speciali e se indicato nella polizza:

E 4.1 Perdita e scomparsa

danni dovuti a perdita e scomparsa;

E 4.2 Furto di gioielli e orologi da veicoli a motore

furto di gioielli e orologi da veicoli a motore, roulotte, case mobili (mobile home), imbarcazioni a motore e a vela, se chiusi a chiave. La prestazione è limitata alla somma indicata nella polizza.

E 5 NON SONO ASSICURATI

E 5.1 Furto di gioielli e orologi da veicoli a motore

Furto di gioielli e orologi da veicoli a motore, roulotte, case mobili (mobile home), imbarcazioni a motore e a vela (salvo i casi previsti all'articolo E4.2).

E 5.2 Danni durante il trasporto

I danni che si verificano durante il periodo in cui gli oggetti assicurati sono stati affidati a un soggetto terzo per il trasporto.

E 5.3 Distruzione durante operazioni di pulizia da parte di terzi

I danni conseguenti a distruzione o danneggiamento durante operazioni di pulizia, riparazione o rimessa a nuovo degli oggetti assicurati ad opera di terzi.

E 5.4 Affaticamento del materiale e usura

I danni dovuti ad affaticamento del materiale, usura e deterioramento.

E 5.5 Effetto della luce e influssi climatici

I danni verificatisi per effetto della luce, causati da reazione chimica e influssi climatici, l'alterazione dei colori di quadri e pellicce, i graffi e i danni alla vernice di strumenti musicali, oggetti d'antiquariato, attrezzature sportive e apparecchiature elettroniche.

E 5.6 Roditori e parassiti

I danni causati da roditori e parassiti.

E 5.7 Persone che convivono nel medesimo nucleo familiare

Furto commesso da persone che convivono nel medesimo nucleo familiare del contraente.

E 5.8 Appropriazione indebita

I danni conseguenti ad appropriazione indebita o frode.

E 5.9 Realizzazione forzata e confisca

I danni conseguenti a realizzazione forzata, in virtù della normativa sull'esecuzione e le procedure fallimentari, o a confisca da parte dello Stato.

E 5.10 Supporti per immagini e dati

Danni a supporti intercambiabili per immagini e dati nonché alle immagini e ai dati stessi.

E 5.11 Impiego in competizioni

Attrezzature sportive e biciclette, compreso l'intero equipaggiamento, durante l'utilizzo nel corso di competizioni.

E 5.12 Contaminazione

I danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici.

E 5.13 Danni collegati

I danni

- a) direttamente o indirettamente collegati a:
 - eventi bellici;
 - violazione della neutralità;
 - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
 - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
 - terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
 - materiale radioattivo;
 - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
 - contaminazione radioattiva;
 - scorie e combustibili nucleari;
 - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;e alle relative contromisure. Se l'assicurato resta coinvolto in un evento di cui agli articoli E5.13 a) o E5.13 b) all'esterno del territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa sussiste nei primi 14 giorni successivi alla prima manifestazione del suddetto evento.

E 6 OBBLIGHI IN RELAZIONE A GIOIELLI E OROLOGI

E 6.1 Parte eccedente del valore complessivo dei gioielli

Qualora il valore complessivo dei gioielli e degli orologi assicurati superi la somma di CHF 100'000, la Società risponde per l'importo eccedente solo se tali oggetti di valore

- a) vengono personalmente indossati o continuamente sorvegliati di persona oppure;
- b) vengono rubati da una cassaforte di almeno 100 kg di peso, una cassaforte murata o una cassaforte certificata EN 1143-1, grado di resistenza minimo I.

La Società risponde per il contenuto di casseforti soltanto se chiuse a chiave e se la persona che ne è responsabile porta le chiavi con sé, se le chiavi sono conservate con diligenza o sono chiuse in un contenitore di analoghe caratteristiche, per le cui chiavi valgono le medesime disposizioni. Le presenti disposizioni si applicano, con le dovute modifiche, anche alla conservazione dei codici di serrature a combinazione.

Le casseforti con certificazione EN 1143-1 devono essere fissate a regola d'arte all'edificio, secondo le indicazioni del costruttore.

E 6.2 Soggiorni in albergo

Durante i soggiorni in albergo gioielli e orologi devono essere conservati in una cassaforte chiusa a chiave, se la persona che ne è responsabile non li indossa o non li sorveglia personalmente.

E 6.3 Violazione degli obblighi

In caso di violazione di un obbligo di cui all'articolo E6, si applica l'articolo A6 delle Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, A Disposizioni comuni.

E 7 CALCOLO DEL DANNO

E 7.1 Valore di risarcimento

Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data del sinistro, al netto del valore dei resti.

Se i danni sono riparabili, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per la sostituzione parziale e dell'eventuale deprezzamento; esso non potrà essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.

E 7.2 Definizione di valore di risarcimento

Il valore di risarcimento equivale all'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo.

E 8 CALCOLO DELL'INDENNIZZO

E 8.1 L'indennizzo viene calcolato con la seguente sequenza:

- a) ammontare del danno calcolato a norma del contratto e della legge meno la franchigia indicata nella polizza;
- b) eventuale applicazione dei limiti alle prestazioni, ove previsto dalle condizioni generali o dalla polizza;
- c) l'indennizzo è limitato alla somma assicurata ovvero all'eventuale massimale pattuito. Se nel corso della durata contrattuale vi è stato un incremento di valore dell'oggetto interessato, la somma assicurata può aumentare fino a un massimo del 10%.

E 8.2 Diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali

Se sussiste il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali relativamente ad apparecchi acustici o altri oggetti assicurati, l'indennizzo si riduce dell'ammontare di dette prestazioni.

E 9 SOTTOASSICURAZIONE

E 9.1 Computo della sottoassicurazione

Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene indennizzato solo nella proporzione esistente fra la somma assicurata e il valore di risarcimento alla data immediatamente precedente il sinistro; la stessa procedura si applica anche in caso di danno parziale. La sottoassicurazione viene calcolata per ogni singolo oggetto assicurato.

Se nel corso della durata contrattuale vi è stato un incremento di valore dell'oggetto interessato, la somma assicurata può aumentare fino a un massimo del 10 %.

E 9.2 La sottoassicurazione non viene applicata:

- a) se per gli oggetti dichiarati nella polizza esiste una stima risalente a non oltre cinque anni prima della data del danno;
- b) se è stata sottoscritta la garanzia «Furto di gioielli e orologi da veicoli a motore, roulotte, case mobili (mobile home), imbarcazioni a motore e a vela» ai sensi dell'articolo E4.2.